
Agosto-
Settembre
2024

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
8

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT NORMATIVE GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA EUROPEA.....	6
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	8
CORTE COSTITUZIONALE	8
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	9
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	10
CORTE D'APPELLO PERUGIA	13
CODICE DI PROCEDURA PENALE	13
COMPETENZA TERRITORIALE.....	13
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ	13
INDAGINI PRELIMINARI.....	13
NULLITÀ.....	14
PRESCRIZIONE	14
PROVA	15
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE	16
RESCSSIONE	17
REVISIONE	17
ESTRADIZIONE	18
CODICE PENALE	18
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE	18
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.....	19
CONCORSO DI REATI.....	19
CIRCOSTANZE	20
PARTICOLARE TENUITÀ	20

PENA	21
CONFISCA.....	22
REATI CONTRO LA PA.....	22
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	24
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	25
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	26
REATI CONTRO LA PERSONA	28
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	31
PROSTITUZIONE	34
MISURE DI PREVENZIONE	34
MISURE DI SICUREZZA	35
REATI FALLIMENTARI	36
MANDATO DI ARRESTO EUROPEO	38
REDDITO DI CITTADINANZA	39
AMBIENTE ED EDILIZIA	39
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	40
PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE	41
IMPUGNAZIONI DELLA PROCURA GENERALE.....	42
FOCUS: REDDITO DI CITTADINANZA.....	43

NORMATIVA



Regolamento (UE) n. 1689/2024 del 13/06/2024

“Regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12/07/2024](#))

Legge 8 agosto 2024, n. 112

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 9/08/2024](#))

Testo coordinato del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92

Testo del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 4 luglio 2024), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 15), recante: «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia. (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 9/08/2024](#))

Legge 9 agosto 2024, n. 114

“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 187 del 10/08/2024](#))

Legge 8 agosto 2024, n. 120

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89 recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 194 del 20/08/2024](#))

Legge 28 giugno 2024, n. 90

“Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 153 del 2/07/2024](#))

Decreto Legge 4 luglio 2024, n. 92

“Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 9/08/2024](#))

Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87

“Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 11
(pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 150 del 28/06/2024](#))

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA EUROPEA



Corte di Giustizia dell'UE, Grande Sezione, sentenza del 29/07/2024 nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22

In tema di misure riguardanti le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale di cui il reddito di cittadinanza, come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 4/2019, ne è espressione, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'UE ha dichiarato che: 1) l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza.

Nel caso di specie, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, con sottoposizione delle relative questioni, traeva origine dalla decisione del Tribunale di Napoli di sospendere i procedimenti principali riguardanti due imputate, cittadine di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in Italia, accusate di aver commesso il reato di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 4/2019 per aver sottoscritto delle domande volte all'ottenimento del reddito di cittadinanza, attestandovi falsamente di soddisfare i requisiti per la concessione di tale prestazione, compreso quello della residenza in Italia da almeno dieci anni.

Il Tribunale di Napoli richiedeva, difatti, se la normativa nazionale, quale quella contenuta nell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 4/2019, fosse in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare con gli artt. 18 e 45 TFUE, l'art. 7, comma 2, Regolamento n. 492/2011, l'art. 11 paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 2003/109, l'art. 29 Direttiva 2011/95, l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e con gli artt. 30 e 31 della Carta sociale europea.

All'esito di un'articolata disamina la Corte di Giustizia rilevava che il fine ultimo della Direttiva 2003/109 è quello di garantire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, stabilirsi legalmente a titolo duraturo negli Stati membri, assicurando la parità di trattamento degli stessi con i cittadini dello Stato membro ospitante, in particolare nell'ambito delle prestazioni sociali, della protezione sociale e dell'assistenza sociale tra cui vi rientra anche il reddito di cittadinanza.

Per tali ragioni, la Corte di Giustizia dichiarava il requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, contrario all'art. 11, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 2003/109, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sentenza n. 138/2024 ud. 09/05/2024 - deposito 19/07/2024

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Brescia.

Corte Cost., sentenza n. 135/2024 ud. 01/07/2024 - deposito 18/07/2024

La Corte Costituzionale, in tema di suicidio assistito, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze.

Corte Cost., sentenza n. 116/2024 ud. 05/06/2024 - deposito 02/07/2024

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.

Corte Cost., sentenza n. 122/2024 ud. 21/05/2024 - deposito 04/07/2024

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-*quinquies*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado».

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 30016/2024 ud. 28/03/2024 - deposito 22/07/2024

Le Sezioni Unite penali hanno affermato i seguenti principi di diritto: 1) Nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale; 2) La condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani l'offerente da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, oltre ad integrare il reato di cui all'art. 353 cod. pen., può integrare altresì quello di cui all'art. 629 cod. pen., ove abbia causato un danno patrimoniale derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile per effetto della partecipazione alla predetta gara.

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 27727/2024 ud. 14/12/2024 - deposito 11/07/2024

Le Sezioni Unite, fornendo soluzione affermativa al quesito, hanno affermato il seguente principio di diritto: "in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e, nei confronti di altro concorrente, il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R."

Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 27104/2024 ud. 23/05/2024 - deposito 09/07/2024

Questione controversa: Se, e a quali condizioni, può ritenersi abnorme, e pertanto impugnabile con ricorso per cassazione, il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa del reato di maltrattamenti, o di altro dei reati compresi nell'elenco contenuto nel primo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 392 cod. proc. pen..

Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 26458/2024 ud. 19/06/2024 - deposito 04/07/2024

Questione controversa: Se la previsione, ex art. 581, comma 1-*ter*, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità del deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 32470/2024 ud. 20/06/2024 - deposito 09/08/2024

Ai fini della sussistenza del dolo specifico dell'art. 375 c.p., occorre che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia agito con l'intenzione di deviare l'indagine o il processo rispetto al corso in origine da essi assunto, non essendo invece sufficiente il fine di corroborare o consolidare indagini o elementi probatori già acquisiti, in presenza del quale configurandosi eventualmente diverse (e meno gravi) ipotesi di reato.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 32117/2024 ud. 29/05/2024 - deposito 07/08/2024

La Terza Sezione ha affermato, in tema di tutela dell'ambiente, che il delitto di omessa bonifica, previsto dall'art. 452-terdecies cod. pen., si differenzia dalla contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto il primo presuppone una condotta che abbia potenzialità inquinanti, mentre la seconda richiede l'abbandono dei rifiuti, in esso compreso anche il deposito incontrollato e l'immissione nelle acque, da cui non derivi un evento potenzialmente in grado di inquinare.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 31180/2024 ud. 21/05/2024 - deposito 30/07/2024

La Sesta Sezione penale, in tema di prove, ha affermato che è illegittimo il decreto di ispezione informatica con il quale il pubblico ministero, prima di disporre la restituzione della "copia forense" dei dati acquisiti tramite il sequestro probatorio di telefoni cellulari, annullato dal tribunale del riesame, acquisisca nuovamente i medesimi dati, trattandosi di provvedimento inosservante della decisione giurisdizionale con conseguente venir meno del potere dell'organo inquirente di incidere ulteriormente sul bene, neppure soggetto a confisca obbligatoria, sicché l'acquisizione di tali dati configura la violazione della sfera di libertà e segretezza della corrispondenza, al di fuori dei presupposti stabiliti dall'art. 15 Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che le "chat" in tal modo acquisite, affette da "inutilizzabilità patologica", non sono utilizzabili nella fase delle indagini e a fini cautelari).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 31179/2024 ud. 21/05/2024 - deposito 30/07/2024

La Sesta Sezione penale, in tema di misure di sicurezza patrimoniali, ha affermato che la disciplina di cui all'art. 104-bis, comma 1-*quater*, disp. att. cod. proc. pen., che fa rinvio al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in relazione alla tutela dei terzi in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all'inserimento del reato presupposto nel catalogo di cui all'art. 240-bis cod. pen., anche nel caso in cui la sentenza che ha disposto il provvedimento ablatorio sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 30372/2024 ud. 28/05/2024 - deposito 24/07/2024

La Terza Sezione ha affermato che la notificazione a indagato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per il riesame di misura cautelare reale, prevista dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., deve essere eseguita, nel caso in cui non sia possibile effettuarla presso il domicilio in

precedenza dichiarato o eletto, mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, a norma dell'art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen..

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 28594/2024 ud. 26/03/2024 - deposito 16/07/2024

La Sesta Sezione penale ha affermato che costituisce causa di esclusione della colpevolezza il mutamento di giurisprudenza in *malam partem*, nel caso in cui l'imputato, al momento del fatto, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata, enunciata dalle Sezioni unite, che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali, concreti e specifici, che inducessero a prevedere che, in futuro, le stesse Sezioni unite avrebbero attribuito rilievo a quella condotta, rivedendo il precedente orientamento in senso peggiorativo. (Fattispecie relativa al delitto di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna emessa in relazione a un fatto commesso successivamente a Sez. U., n. 4694 del 2012, Casani, la quale, ai fini della configurabilità del reato, aveva escluso la rilevanza delle finalità dell'accesso al sistema ed antecedentemente a Sez. Un., n. 41210 del 2017, Savarese, che ha richiesto, invece, che tale finalità non fosse compresa tra quelle per cui è attribuita la facoltà di accesso).

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 28501/2024 ud. 08/03/2024 - deposito 16/07/2024

La Terza Sezione penale, in tema di stupefacenti, ha affermato che il controllo demandato, ex art. 4, comma 1, legge 2 dicembre 2016, n. 242, al Corpo Forestale dello Stato in relazione alla coltivazione di "cannabis sativa L", in quanto finalizzato ad accertare il rispetto delle condizioni in presenza delle quali la legge citata stabilisce la liceità di tale attività, ha natura diversa rispetto all'ordinario controllo di polizia, finalizzato ad acquisire elementi di prova per l'accertamento di reati, sicché non assume rilievo, ai fini della legittimità del sequestro probatorio eseguito in relazione al delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti, il mancato rispetto, da parte della polizia giudiziaria operante, della procedura contemplata dal citato art. 4.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 27654/2024 ud. 09/07/2024 - deposito 11/07/2024

La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che le questioni concorrenti, relative, rispettivamente, al motivo di rifiuto facoltativo della consegna, di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificata dall'art. 6, comma 5, lett. b), legge 4 ottobre 2019, n. 117, e alla pendenza di procedimenti paralleli, regolamentata dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, non possono essere prospettate congiuntamente alla Corte di appello investita della decisione di consegna, cui spetta, ove dedotta, soltanto la valutazione della sussistenza dell'indicato motivo di rifiuto facoltativo, rientrando, ex art. 4 del citato d.lgs. n. 29 del 2016, nella competenza dell'«autorità giudiziaria procedente», da identificare in quella deputata a trattare il procedimento interno rispetto al quale si pone il conflitto di giurisdizione, l'avvio del meccanismo procedurale funzionale alla concentrazione dei procedimenti.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 27435/2024 ud. 07/06/2024 - deposito 10/07/2024

La Prima Sezione penale ha affermato che l'illegalità della pena, derivante dall'erronea applicazione, da parte del tribunale, di una pena detentiva per un reato attribuito alla cognizione del giudice di pace, è deducibile innanzi al giudice dell'esecuzione, cui spetta provvedere alla rimodulazione della pena

secondo una valutazione da compiere alla luce della singola vicenda processuale, che riguardi anche l'eventuale concessione della sospensione condizionale, beneficio estraneo ai poteri del giudice di pace.

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 26919/2024 ud. 15/03/2024 - deposito 08/07/2024

In tema di delitti contro la persona la diffamazione commessa attraverso trasmissioni televisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato.

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 25401/2024 ud. 20/06/2024 - deposito 27/06/2024

In tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni effettuate con il captatore informatico per reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto autorizzativo, il disposto dell'art. 270, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., nella parte in cui limita l'utilizzazione all'accertamento dei delitti indicati all'art. 266, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., è riferito esclusivamente alla captazione di conversazioni intercorse tra presenti, mentre per quelle che non si svolgono tra presenti opera la clausola di salvezza contenuta nell'*"incipit"* del medesimo art. 270, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., che rinvia alle condizioni previste nel comma 1 di tale disposizione.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

COMPETENZA TERRITORIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 323/2024 - Ud. 19/04/2024 - deposito 29/06/2024

Il delitto di sfruttamento della prostituzione si consuma nel luogo in cui il soggetto attivo del reato si sia avvantaggiato dell'attività compiuta dal soggetto passivo e non dove questi si sia prostituito. In applicazione di tale principio, essendo incontestabile che nel caso di specie l'attività di sfruttamento della prostituzione abbia trovato consumazione nell'iniziale periodo in Latina e che l'imputato abbia concretamente tratto il suo guadagno dalla predetta attività in Latina, luogo in cui dimorava stabilmente, va annullata la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Terni con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Latina territorialmente competente.

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 457/2024 - Ud. 28/05/2024 - deposito 29/07/2024

L'avvenuta costituzione di parte civile da parte della persona offesa dà prova del suo perdurante interesse affinché si proceda penalmente. Nella specie, la Corte di Appello osservava, preliminarmente, che ai sensi del D.lgs. n. 31 del 19.03.2024 il reato di danneggiamento in esame (art. 635 c.p. in relazione all'art. 625 n. 7 c.p.) è divenuto procedibile a querela di parte. Pur in mancanza di tale atto nella fattispecie concreta, i Giudici di Appello rilevavano che, in ogni caso, la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, potesse essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione. A tal fine, i Giudici di Appello richiamavano il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in casi analoghi, in virtù del quale si è stabilito che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma "Cartabia").

INDAGINI PRELIMINARI

Corte d'Appello, sentenza n. 382/2023 - Ud. 31/03/2023 - deposito 19/07/2024

In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono da considerarsi utilizzabili, purché inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante.

La Corte di Appello di Perugia, applicando il principio secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono da considerarsi utilizzabili, purché inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante, ha respinto l'eccezione di

inutilizzabilità contra se delle dichiarazioni spontanee rese dall'appellante, che sarebbero state assunte in assenza delle dovute garanzie difensive, in quanto le stesse furono consacrate in un apposito verbale, recante la sottoscrizione dello stesso imputato.

NULLITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 528/2024 - Ud. 14/06/2024 - deposito 28/06/2024

E' nulla la sentenza di primo grado nei casi in cui venga violato il diritto di difesa dell'imputato al quale venga applicata la misura di sicurezza personale contestualmente al proscioglimento per difetto di imputabilità impedendogli di partecipare coscientemente al processo. Nel caso di specie, la Corte di Appello dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, la quale aveva applicato all'imputato una misura di sicurezza personale a seguito della sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità impedendogli di partecipare al processo per l'applicazione della misura stessa. Diversamente, a parere dei Giudici di Appello, nel caso di specie era preferibile l'applicazione di un'altra tesi offerta dalla Cassazione secondo cui l'imputato che versi in stato di infermità mentale ha interesse a partecipare coscientemente al processo al fine di esercitare le prerogative difensive finalizzate proprio ad evitare l'applicazione della misura di sicurezza che è connotata da un contenuto afflittivo e pertanto esige la garanzia dell'esercizio del diritto di difesa. In particolare, l'imputato era stato privato della possibilità di difendersi, proprio perché ritenuto incapace di partecipare al processo in conseguenza dell'addebito a lui indirizzato e scaturente da quanto illustrato dal perito nella sua relazione. Veniva infine valorizzata la circostanza che l'incapacità dell'imputato di partecipare al processo sottende anche l'incapacità di nominare il proprio difensore, circostanza non verificatesi nel caso in esame.

PRESCRIZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 480/2024 - Ud. 04/06/2024 - deposito 29/07/2024

Il decreto di citazione a giudizio interrompe il corso della prescrizione dalla data della sua emissione, coincidente con quella in cui l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, e non già da quella, successiva, della sua notificazione all'interessato.

La Corte di Appello rigettava la doglianza difensiva per la quale il reato contestato si sarebbe prescritto prima della sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle statuizioni civili, in quanto il relativo termine sarebbe spirato prima della notifica del primo atto interruttivo, ossia il decreto di citazione a giudizio.

Rilevava il Collegio come la sussistenza dell'atto interruttivo deve essere individuata nella data di emissione del decreto di citazione a giudizio e non in quella di avvenuta notifica con conseguente conferma delle statuizioni civili atteso l'aumento del termine massimo di prescrizione dovuto all'interruzione e l'intervenuta estinzione del reato dopo l'emissione della sentenza di primo grado.

PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 421/2024 - Ud. 20/05/2024 - deposito 29/07/2024

Non si configura la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, con conseguente nullità di ordine generale a regime intermedio, nell'ipotesi in cui il conducente dell'autovettura sia sottoposto a prelievo ematico su iniziativa della direzione sanitaria.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato valorizzando come la Polizia Municipale fosse intervenuta sul luogo del sinistro dando impulso alla procedura cosiddetta "Catena di conservazione", stante la presenza degli indici sintomatici di ebbrezza alcolica che presentava l'imputato; i prelievi oggetto di contestazione, tuttavia, venivano posti in essere su autonoma iniziativa dei sanitari, al fine di procedere al ricovero, e solo successivamente comunicati agli agenti. Pertanto, la scansione cronologica evidenziava come l'iniziativa della Polizia fosse stata intrapresa soltanto dopo l'ultimazione delle operazioni di soccorso del personale sanitario addetto, rendendo dunque pienamente utilizzabile il risultato delle analisi del sangue, siccome repertato.

Corte d'Appello, sentenza n. 386/2023 - Ud. 31/03/2023 - deposito 19/07/2024

L'omissione o l'intempestività della citazione di un testimone già ammesso non comporta automaticamente la decadenza dalla prova ma consente al giudice, in base alla valutazione della superfluità della testimonianza e del pregiudizio causato dal ritardo, di valutare se dichiarare la decadenza o differire l'audizione ad un'udienza successiva.

Nella fattispecie, la Corte accoglieva le doglianze del PG appellante ritenendo che la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta l'automatica decadenza della parte richiedente dalla prova ma consente al giudice di valutare se, in base alla superfluità della stessa o al conseguente ritardo nella decisione, sia opportuno o meno differirne l'audizione ad un'udienza successiva.

A parere della Corte il differimento della prova di qualche giorno non avrebbe causato alcun ritardo ai fini della decisione, sebbene le acquisizioni istruttorie già esistenti avrebbero potuto già condurre autonomamente ad una pronuncia di condanna.

Nel caso di specie il primo giudice aveva giudicato il PM decaduto dalle prove testimoniali da lui richieste per omessa citazione dei testimoni all'udienza in cui ne era stata programmata l'escussione, assolvendo conseguentemente l'imputato dal reato di evasione perché la mancata escussione dei testi, ormai decaduti, non aveva dato modo di chiarire gli aspetti accertati soltanto con atti irripetibili acquisiti un anno e mezzo prima.

Corte d'Appello, sentenza n. 303/2024 - Ud. 15/04/2024 - deposito 08/07/2024

L'individuazione fotografica, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, sia stata certa dell'identificazione operata. Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava l'appello proposto dalla difesa dell'imputato, che censurava l'errata valutazione del primo giudice in ordine alla riconducibilità del fatto all'imputato, laddove riteneva raggiunta la prova della colpevolezza soltanto sulla base dell'individuazione fotografica dell'imputato da parte della persona offesa. In particolare, la Corte d'Appello, riportandosi ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, riteneva che, alla base del giudizio di colpevolezza, il riconoscimento effettuato dalla persona offesa nell'individuare, tra le varie immagini a lei sottoposte,

quella corrispondente all'imputato dovesse essere valutato in base al valore della prova in sé non riguardando la legalità della stessa.

Corte d'Appello, sentenza n. 204/2024 - Ud. 11/03/2024 - deposito 29/06/2024

La prova della penale responsabilità degli imputati per il delitto di furto può essere fornita dalla descrizione offerta da due testimoni, i quali abbiano colto in fragranza di reato i due imputati e li abbiano poi riconosciuti con sicurezza, non sussistendo plausibili ragioni per incolpare degli innocenti. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di furto nei confronti degli imputati che in una occasione avevano derubato una pizzeria in orario notturno mediante effrazione delle chiusure mentre in altre due avevano tentato di introdursi nuovamente nell'esercizio commerciale per prelevarne l'incasso ma erano stati poi fermati dagli agenti di polizia intervenuti allertati dall'allarme di sorveglianza. La Corte di Appello riteneva provata la penale responsabilità degli imputati sulla base del riconoscimento operato dal nipote della titolare della pizzeria che li aveva visti uscire dalla stessa dopo il furto con un apposito attrezzo di effrazione in mano e che li aveva riconosciuti con sicurezza appena quattro notti dopo quando questi erano stati fermati in esito al tentativo di compiere l'ennesimo furto in quanto uno di essi indossava un cappello di paglia di tipo panama in piena notte. A conferma che gli imputati fossero proprio i soggetti già individuati precedentemente vi era la dichiarazione di un altro testimone, sempre parente della persona offesa, il quale riferiva che aveva visto due soggetti con arnesi da scasso in mano che si aggiravano nei pressi della pizzeria e che tali soggetti corrispondevano nel vestiario agli stessi individui già descritti precedentemente dall'altro teste.

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 65/2024 - Ud. 05/06/2024 - deposito 31/07/2024

Se la sentenza di appello passata in giudicato ha ritenuto infondata la qualificazione giuridica dell'operato dell'istante, per specifiche ragioni di diritto e di fatto, non può in sede di richiesta di riparazione per gli arresti domiciliari ingiustamente subiti riconoscersi valenza illecita e/o negativa a profili di fatto già definitivamente vagliati e giudicati nel giudizio di merito. Una volta esclusi i presupposti fondanti di tutte le imputazioni, la condotta del prevenuto – seppure definita nella sentenza definitiva come “inopportuna” - non vale ad integrare, di per sé, profili di colpa particolarmente grave da escludere il suo diritto all'indennità richiesta. In ordine alla liquidazione dell'indennità deve farsi riferimento al solo pregiudizio scaturito dall'arresto (protrattosi per 22 giorni), piuttosto che a quello riferibile al complesso del procedimento penale che poi ha riguardato l'istante, posto che l'indennità in questa sede richiesta attiene alla sola applicazione “ingiusta” della misura cautelare detentiva. (Nel caso di specie la Corte di Appello ha riconosciuto l'indennizzo al richiedente, destinatario della misura degli arresti domiciliari per vari reati a lui contestati in veste di politico, cui avevano fatto seguito la sospensione *ope legis* dalla carica pubblica ricoperta e il definitivo abbandono dell'attività politica. Dalla quantificazione dell'indennizzo, la Corte ha escluso la dedotta perdita di *chance* e la prospettata perdita di “*chances occupazionali*”).

RESCISSIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 463/2023 - Ud. 28/04/2023 - deposito 06/08/2024

In mancanza di una formale elezione o dichiarazione di domicilio destinato alla ricezione degli atti del procedimento, la notificazione per “compiuta giacenza” del decreto di citazione non è idonea ad assicurare la conoscenza del processo nel caso in cui siano mancate sia una precedente convocazione presso un ufficio di polizia giudiziaria che l'invio della seconda raccomandata con l'avvertimento delle formalità inerenti al primo avviso inviato. Nel caso di specie l'imputata aveva proposto domanda per la rescissione del giudicato *ex art. 629-bis c.p.p.*, lamentando la mancata conoscenza del procedimento a suo carico nel quale era stata dichiarata assente, avendo appreso della sua esistenza solo a seguito del ricevimento presso la sua residenza della richiesta dei compensi del difensore d'ufficio, ritirata da un suo delegato.

Il Collegio nel ribadire l'orientamento della Suprema Corte ha rimarcato la necessità di un vaglio giudiziale al fine di valutare la certezza della conoscenza da parte dell'imputato della *vocatio in ius*, non potendo quest'ultima essere garantita dalla mera notificazione avvenuta per compiuta giacenza.

La Corte d'Appello, in accoglimento del ricorso, ha chiarito che il primo giudice, constatato l'esito della prima notifica della citazione, non avendo certezza dell'avvenuto ricevimento della stessa da parte dell'imputato, avrebbe dovuto rinviare l'udienza e disporre, ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. la notifica dell'avviso all'imputato personalmente a mezzo della polizia giudiziaria.

Corte d'Appello, sentenza n. 77/2023 - Ud. 14/05/2024 - deposito 23/07/2024

Può essere accolta l'istanza di rescissione *ex art. 629 bis c.p.p.* e la revoca della sentenza quando dall'esame degli atti processuali si accerti che l'istante non abbia avuto alcuna comunicazione relativamente al procedimento instaurato nei suoi confronti e non abbia potuto proporre impugnazione avverso la sentenza senza sua colpa non avendo avuto conoscenza della sentenza stessa prima della notifica avvenuta personalmente. Nel caso di specie la Corte di Appello accoglieva l'istanza di rescissione proposta dall'imputata rilevando che, nonostante fosse pervenuta nella cancelleria del Gip la rinuncia al mandato difensivo e alla eventuale domiciliazione presso il suo ufficio da parte dell'avvocato della stessa, ciononostante anche la notificazione del decreto che disponeva il giudizio veniva eseguita presso il suddetto avvocato anziché presso il difensore d'ufficio che già aveva assistito l'imputata all'udienza preliminare. Ne derivava che non vi erano elementi certi in ordine alla effettiva contezza, da parte dell'imputata, di un procedimento instaurato nei suoi confronti e quindi non vi era la prova che l'assenza di questa fosse dovuta ad una consapevole volontà di non partecipare al processo.

REVISIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 34/2024 - Ud. 08/08/2024 - deposito 18/08/2024

In materia di revisione, nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile" di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non rientrano la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, nè il provvedimento di archiviazione, trattandosi di atti per loro natura inidonei a rappresentare, in termini di stabilità e definitività, situazioni di fatto utilizzabili come parametri per un giudizio di revisione.

La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, presentata ai sensi dell'art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p., della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Cassino ritenendo esclusa l'idoneità della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata nei confronti dei correi ai sensi dell'art. 425 c.p.p., a dar luogo a un conflitto teorico di giudicati attesa la sua natura prettamente processuale, piuttosto che di merito, e la sua instabile definitività ricavabile anche dal codice di rito che all'art. 434 c.p.p. ne disciplina le ipotesi di revoca.

Corte d'Appello, ordinanza n. 68/2023 - Ud. 25/07/2024 - deposito 30/07/2024

E' inammissibile la richiesta di revisione della sentenza proposta dall'imputato quando i nuovi elementi di prova proposti non siano tali da ribaltare il giudizio di colpevolezza precedentemente formulato anche con riguardo alla loro valenza in rapporto alle emergenze processuali già accertate nelle pregresse sentenze di condanna. Nella fattispecie la Corte di Appello rigettava l'istanza di revisione proposta dall'imputato secondo cui la sentenza di condanna doveva essere riformata sulla base di nuove prove ossia di tre microcassette contenenti la registrazione di alcune conversazioni intercorse tra lo stesso e le persone asseritamente vittime di usura dalle quali dedurre il contenuto amichevole e l'insussistenza del reato di usura. In particolare i Giudici di Appello ritenevano in primo luogo che non era chiaro a quale preciso prestito tali conversazioni si riferissero visti i molteplici prestiti effettuati dall'imputato e in secondo luogo che non era compito della Collegio rivalutare nel merito la natura delle conversazioni intercorse né i rapporti tra le parti considerato altresì che dalle stesse emergeva comunque che gli interessi praticati dall'imputato sui prestiti effettuati si ponevano ben al di sopra della soglia di usura.

ESTRADIZIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 3/2024 - Ud. 24/05/2024 - deposito 30/07/2024

Deve procedersi all'extradizione del cittadino italiano colpito da ordine di cattura internazionale, verso la Repubblica di Albania, ai fini della celebrazione di un giudizio cautelare, quando non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'extradizione di cui all'art. 705, comma 2, c.p.p..

Nel caso di specie, la Corte di Appello, ferma la valutazione della gravità indiziaria compiuta dall'autorità giudiziaria straniera, riteneva non sussistenti le cause ostative all'extradizione afferenti alle ipotizzate condizioni disumane e degradanti presenti nelle carceri albanesi, in aggiunta non provate da documentazione alcuna. Parimenti il Collegio non riteneva in contrasto con il principio di proporzionalità della pena la condanna ad anni quattro di reclusione comminata dall'autorità giudiziaria straniera, nel giudizio di primo grado, per i reati truffa (o appropriazione indebita), profanazione di tombe, intralcio alla giustizia e distruzione della proprietà tramite incendio.

CODICE PENALE

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 345/2024 - Ud. 23/04/2024 - deposito 03/07/2024

In tema di reati contro il patrimonio, la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo,

atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale; invero, l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque avviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti.

La Corte di Appello rigettava la doglianza difensiva per la quale il reato di tentato furto contestato all'imputato sarebbe stato commesso in presenza della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. poiché asseritamente diretto a soddisfare l'esigenza primaria di procacciare cibo per sfamarsi.

Rilevava il Collegio come la prova della condizione di indigenza non fosse di per sé idonea a fondare la scriminante in parola che opera a fronte di un pericolo attuale di un danno grave alla persona evitabile solo tramite il compimento dall'azione criminosa.

Nel caso di specie l'imputato, con precedenti specifici, veniva ritrovato in possesso di arnesi da scasso e non venivano ravvisati elementi dai quali desumere che l'ingresso abusivo presso un bar di una stazione di rifornimento potesse essere orientato all'impossessamento dei soli generi di prima necessità.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Corte d'Appello, sentenza n. 349/2024 - Ud. 23/04/2024 - deposito 03/07/2024

Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della realizzazione della fattispecie penalmente rilevante.

La Corte di Appello, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali sul punto, rigettava la doglianza difensiva per la quale non vi sarebbero elementi tali da far presumere che ci fosse un'intenzione condivisa da parte dei concorrenti di commettere il reato furto in abitazione.

Rilevava il Collegio come l'accordo e la complicità potessero rilevarsi sia sul piano soggettivo che oggettivo costituendo la presenza ed il comportamento di ciascuno sul luogo del furto non solo azione di supporto morale ma fattiva collaborazione a determinare uno stato di disorientamento propizio per impossessarsi del denaro presente nell'abitazione (nel caso di specie tre soggetti, tra cui l'imputato, si recavano armati di coltello presso l'abitazione della parte offesa per avanzare una pretesa economica nei confronti del coniuge. In tale frangente, mentre due di loro si intrattenevano a parlare con quest'ultimo, un terzo soggetto si impossessava di una somma di denaro custodita in una borsa presente all'interno della abitazione).

CONCORSO DI REATI

Corte d'Appello, sentenza n. 534/2024 - Ud. 14/06/2024 - deposito 23/07/2024

La Corte di Appello di Perugia - in applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte secondo cui il delitto di atti persecutori concorre con quello di diffamazione anche quando nelle modalità della

condotta diffamatoria si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall'art. 612-bis c.p. – ha ritenuto le condotte diffamatorie poste in essere dall'imputata idonee ad integrare la condotta materiale del delitto di atti persecutori, avuto riguardo alla durata e alla reiterazione dell'attività diffamatoria stessa, posta in essere con cadenza giornaliera e con particolare accanimento e ostinazione.

CIRCOSTANZE

Corte d'Appello, sentenza n. 497/2024 - Ud. 07/06/2024 - deposito 25/06/2024

Il giudice di merito può ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti a seguito di una valutazione di tipo discrezionale che però non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e che sia sorretta da una sufficiente motivazione. Nel caso di specie la Corte di Appello in accoglimento di motivi di appello della difesa dell'imputata riteneva che la pena irrogata dal giudice di primo grado fosse eccessivamente afflittiva e riconosceva prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulle circostanze di segno opposto effettivamente ravvisabili. In particolare, le condotte maltrattanti poste in essere dall'imputata in danno dei genitori, aggravate per l'età avanzata delle persone offese e per la presenza dei figli minori, non potevano avere un peso superiore rispetto alle già concesse circostanze attenuanti generiche le quali trovavano causa nel disagio che sembrava connotare il vissuto della donna affetta da patologie psichiatriche e da diverse forme di dipendenza, nonché obbligata a farsi carico da sola di due figli minori.

Corte d'Appello, sentenza n. 385/2024 - Ud. 13/05/2024 - deposito 29/07/2024

In tema di ricettazione, la circostanza attenuante prevista all'art. 62, n. 4 c.p. non può essere riconosciuta nel caso in cui il giudice abbia già qualificato la fattispecie alla luce del secondo comma dell'art. 648 c.p., essendo già stato oggetto di valutazione ai fini del predetto riconoscimento, il profilo attinente al valore intrinseco del bene.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato asserendo come non poteva essere accolta la richiesta di concessione dell'attenuante di cui al n. 4 dell'articolo 62 c.p., stante la già riconosciuta ipotesi prevista all'art. 648, co. 2, avuto riguardo alla sovrapposibilità, nel caso concreto, delle valutazioni sottese al riconoscimento delle due attenuanti.

In particolare, i Giudici di Appello specificavano come la condotta del reo fosse stata oggetto di qualificazione in termini di ipotesi lieve sotto il profilo del valore del bene, valutazione questa che impedisce che la medesima circostanza possa essere valorizzata al fine del riconoscimento dell'invocata attenuante.

PARTICOLARE TENUITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 347/2024 - Ud. 24/03/2023 - deposito 16/07/2024

Va ritenuta la particolare tenuità del fatto e conseguentemente esclusa la punibilità del reato, ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p., in considerazione della minima lesione arrecata al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e del comportamento assunto dall'imputato privo dei connotati dell'abitudine.

Nel caso di specie, il Giudice di prime cure riteneva responsabile l'imputato del reato di cui agli artt. 2 e 7 della Legge n. 895 del 1967 per avere detenuto presso la propria abitazione due fucili cal. 12 risultati non denunciati all'Autorità di P.S..

Tuttavia, la Corte di Appello, previa constatazione della riconducibilità del fatto di reato nella sua materialità e riferibilità psicologica all'imputato, ravvisava gli estremi della particolare tenuità del fatto.

Difatti, l'imputato, affetto da gravi problemi di salute e con nessuna volontà di utilizzare le armi in questione, si limitò a lasciare i fucili, già appartenuti al padre, dove sempre erano stati, senza eludere le possibilità di controllo da parte di chi di dovere. I Giudici di Appello sottolineavano, inoltre, che dal certificato del Casellario giudiziale intestato all'imputato emergeva che quest'ultimo non commetteva reati dal oltre trenta anni e mai ne aveva commessi con dolo.

Pertanto, la Corte di Appello in parziale riforma della sentenza di primo grado assolveva l'imputato dai reati ascritti per non essere punibile per particolare tenuità del fatto.

Corte d'Appello, sentenza n. 351/2024 - Ud. 23/04/2024 - deposito 04/07/2024

Il profilo modale della condotta posta in essere dall'imputato può bastare da sé solo ad escludere la ravvisabilità della particolare tenuità della stessa, ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p.

Nello specifico la Corte di Appello rigettava la richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. formulata dall'imputato, valorizzando, tra l'altro, il profilo dello specifico contesto di commissione, ovvero la Casa di reclusione, ove il danneggiamento veniva posto in essere, capace di suscitare un fragore tale da generare turbamento all'interno dell'istituto, con conseguente difficoltà di controllo da parte del personale addetto; situazione questa di cui l'agente risultava verosimilmente consapevole, strumentalizzandola per rafforzare la propria protesta.

Corte d'Appello, sentenza n. 235/2024 - Ud. 19/03/2024 - deposito 29/06/2024

Va ritenuta la particolare tenuità del fatto e conseguentemente esclusa la punibilità del reato, ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p., in considerazione della condotta delittuosa e della esiguità del danno cagionato, in uno alla pur parziale ammissione - in sede di interrogatorio delegato - di responsabilità da parte dell'imputato.

Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado, appellata dal Procuratore Generale, assolvendo l'imputato dal delitto di cui all'art. 624 c.p. trattandosi di fatto non punibile per particolare tenuità.

In particolare, i Giudici di Appello, discostandosi dalla statuizione del Tribunale che assolveva l'imputato per non aver commesso il fatto, ritenevano certo e neppure contestato l'accadimento del delitto di furto. Difatti, la colpevolezza dell'imputato emergeva da prove significative e concomitanti quali le riprese delle videocamere di sorveglianza - che ritraevano l'imputato mentre sottraeva il telefono, senza restituzione dello stesso - nonché dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria e da quelle rese dall'allora indagato che ammetteva di aver sottratto il telefono cellulare, ma solo per mero scherzo, per poi restituirlo.

Tuttavia, la Corte di Appello riteneva integrati gli estremi per l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. per le modalità della condotta e l'esiguità del danno.

PENA

Corte d'Appello, sentenza n. 350/2024 - Ud. 23/04/2024 - deposito 04/07/2024

È inammissibile la richiesta di sostituzione della pena nell'ipotesi di assenza nella presentazione della domanda dei necessari crismi di completezza e validità richiesti dalla norma ai fini della presentazione della stessa, oltre che nell'evidente inidoneità in chiave prognostica delle misure, in quanto affidate allo spontaneo adeguamento del condannato verso il rispetto di prescrizioni, tenuto conto del nutrito certificato penale di cui lo stesso risultava gravato.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava la richiesta poiché riteneva inidonee le modalità di proposizione della stessa, ovvero la richiesta interveniva nel momento in cui veniva trasmessa la memoria corredata di procura speciale, ove era contenuta un'aggiunta manuale di predetta richiesta, provvista di un documento cartaceo privo di data e, quindi, in violazione delle modalità previste dall'art. 58 L. 689/81, siccome modificato dall'art 5 d.lgs. 31/24. Non solo, i Giudici di Appello evidenziavano che la richiesta formulata non fosse idonea alla rieducazione, stante la genericità della stessa, con conseguente prognosi negativa dell'esito delle stesse misure, alla luce delle numerose condanne gravanti sull'imputato, siccome risultanti dal casellario giudiziale.

CONFISCA

Corte d'Appello, sentenza n. 527/2024 - Ud. 16/06/2024 - deposito 28/06/2024

Nella fattispecie di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/1990, l'assenza del nesso pertinenziale tra il denaro rinvenuto e la condotta contestata rende illegittima la confisca delle somme in sequestro, in quanto disposta in assenza degli indici rivelatori della provenienza delittuosa della somma.

Nella fattispecie, la Corte di Appello, in accoglimento delle doglianze dell'appellante sul punto, revocava la confisca della somma di euro 2.075,00, disponendone contestualmente la restituzione all'avente diritto. In particolare, secondo i Giudici di secondo grado, rispetto alla fattispecie di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/1990, non è consentita l'applicazione della misura di sicurezza della confisca, né ai sensi dell'art. 240 c.p., né ai sensi dell'art. 73 c. 7 *bis* del medesimo decreto, applicabili alle sole ipotesi di cessione, mancando nella fattispecie di detenzione il necessario nesso tra la condotta ed il denaro posseduto. La somma di denaro non veniva dunque ritenuta collegabile alla realizzazione del reato contestato per l'astratta struttura della relativa condotta, di per sé incompatibile con la produzione di un profitto.

Nel caso di specie il denaro era stato rinvenuto a seguito di perquisizione nell'appartamento del prevenuto e dichiarato quale provento dell'attività lavorativa in nero della sua compagna convivente.

REATI CONTRO LA PA

Corte d'Appello, sentenza n. 102/2024 - Ud. 13/02/2024 - deposito 26/08/2024

I riscontri esterni alle dichiarazioni rese da un soggetto escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa devono essere convergenti e individualizzanti tali da confermare, e non solo incrementare, la certezza in termini generali e pertanto, confermare in modo specifico la partecipazione al fatto della persona accusata. Nel caso di specie la Corte di Appello in sede di rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione, confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Fermo in ordine alla punibilità degli imputati per il delitto di peculato perché, in concorso tra loro, abusando della propria qualità di agenti della Polizia penitenziaria e dei poteri che ne derivavano, dopo aver fatto salire sull'auto di servizio un cittadino senegalese e condotto quest'ultimo in una strada isolata

si appropriavano di merce recante marchi contraffatti costringendolo a consegnargliela. La sentenza emessa dal Tribunale di Fermo, confermata in appello dalla Corte di Appello di Ancona riteneva gli imputati responsabili per il delitto in oggetto sulla base di riscontri in dibattimento sia di tipo dichiarativo che documentale. In particolare, in ordine a questi ultimi i giudici di merito ritenevano provata la presenza di entrambi gli agenti sull'auto di servizio a seguito di ulteriori riscontri costituiti da intercettazioni telefoniche e ambientali, considerando irrilevante quale tipo autovettura fosse in dotazione degli imputati in quanto oggetto di testimonianze contrastanti. Tale circostanza, non confermata, era stata ritenuta errata dalla Corte di legittimità in quanto, assieme ad altri elementi, non costituiva riscontro individualizzante alle dichiarazioni dei testi escussi in ordine alla colpevolezza di uno dei militari. I Giudici del rinvio, tuttavia, ritenevano spontanee e non sorrette da un atteggiamento di rivalsa nei confronti dei finanziari le dichiarazioni dei chiamati in correità, anche essi ambulanti i quali avevano confermato di aver visto la persona offesa salire sull'auto di servizio dei militari senza però indicare nel dettaglio quale fosse il tipo di auto in dotazione degli agenti. Queste ultime trovavano a loro volta riscontro nel narrato di altri testi, anche essi testimoni oculari, e negli ordini di servizio acquisiti nel corso del dibattimento, i quali confermavano che i militari si trovavano assieme nell'auto di servizio al momento del fatto in quanto facenti parte della pattuglia di "contrasto all'immigrazione clandestina". Siffatto elemento, ritenuto certamente rilevante, assieme agli altri descritti consentivano di ritenere sussistente un riscontro "individualizzante" anche in relazione all'imputato che era l'autista dell'autovettura. Pertanto, il Collegio confermava la condanna nei confronti di entrambi gli imputati.

Corte d'Appello, sentenza n. 397/2024 - Ud. 14/05/2024 - deposito 17/07/2024

Non è integrato il delitto di minaccia a incaricato di pubblico servizio allorché la condotta di minaccia dell'imputato non abbia avuto come fine quello di costringere la vittima, pubblico ufficiale, a compiere un atto contrario ai propri doveri. Nel caso di specie, la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado e assolveva l'imputato per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale per difetto di dolo specifico in ordine alla condotta contestata. Nella specie, all'imputato era stato contestato di aver costretto l'autista di un autobus, incaricato di pubblico servizio, ad interrompere la marcia del veicolo in quanto sprovvisto del regolare titolo di viaggio mediante una serie di minacce, quali "*se non prosegui il viaggio ti rompo la faccia...*". Al contrario, la Corte di Appello rilevava che l'arresto dell'autobus non era dipeso dalle minacce fatte dall'imputato all'autista in quanto l'imputato, con la sua condotta minacciosa, non voleva indurre l'autista a fermare il mezzo ma a proseguire la sua marcia, mentre l'autista si era fermato solo come conseguenza dello spavento che gli era derivato dalla condotta del primo. Pertanto, non sussisteva l'elemento soggettivo del delitto contestato.

Corte d'Appello, sentenza n. 141/2024 - Ud. 20/02/2024 - deposito 18/07/2024

In adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, nelle situazioni 'miste' o 'ambivalenti', nelle quali sia stata la minaccia di un danno ingiusto, ma anche la promessa di un indebito vantaggio, debbono essere valutati in bilanciamento i due aspetti, per accertare quale sia stato prevalente nella decisione della persona offesa. Nella fattispecie, la Corte di Appello, a seguito delle censure mosse dalla difesa dell'imputato, riqualificava il capo c) dell'imputazione, per cui l'imputato veniva condannato per il reato di concussione, in induzione indebita a dare o promettere utilità. In particolare, i Giudici di Appello ravvisavano nella condotta dell'imputato, nella sua qualità di sottoufficiale della Guardia di Finanza, il criterio distintivo della pressione morale esercitata sul privato imprenditore, con blando effetto condizionante della libertà di autodeterminazione dello stesso, il quale, in una posizione tutt'altro che di soggezione, aveva deciso di accettare le richieste di pagamento soprattutto per assicurarsi

un qualche vantaggio fiscale, nella specie, evitando il ‘peso finanziario’ derivante da un possibile prosieguo della verifica fiscale.

Corte d’Appello, sentenza n. 141/2024 - Ud. 20/02/2024 - deposito 18/07/2024

Non vale ad escludere la responsabilità della P.A. il fatto che il suo dipendente avesse agito violando i suoi precisi doveri e a fini esclusivamente suoi personali, purché l’adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lo stesso è stato predisposto abbiano costituito un’occasione necessaria che l’autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti. Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava il motivo di appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che, nella sua qualità di responsabile civile in solido con l’imputato, sosteneva come l’agire del dipendente, condannato per il reato di corruzione, fosse stato caratterizzato da fini esclusivamente personali, spezzando, in tal modo, il rapporto di immedesimazione organica con l’Amministrazione di appartenenza, dal che conseguiva che la stessa andava esente da ogni responsabilità civile. In particolare, i Giudici di Appello, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2049 c.c., come pure dei più recenti arresti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile al riguardo, riteneva sussistente la responsabilità civile del Ministero per avere l’imputato, nella sua qualità di sottoufficiale della Guardia di Finanza, tenuto la condotta delittuosa non solo contestualmente allo svolgimento da parte sua delle funzioni pubbliche a lui demandate, ma soprattutto giovandosi delle stesse proprio per incutere al privato quel timore e quello spirito di soggezione, così da indurlo all’indebito pagamento monetario. I Giudici di Appello accoglievano, invece, il motivo di appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine alla domanda di garanzia avanzata nella sua qualità di parte civile, al fine di essere manlevata dall’imputato relativamente alle condanne risarcitorie comminate, in solido con l’imputato, in favore delle altre parti civili costituite.

Corte d’Appello, sentenza n. 256/2024 - Ud. 26/03/2024 - deposito 01/07/2024

In ordine al delitto di esercizio abusivo della professione veterinaria, la mera inoculazione di microchip nel corpo dei cuccioli, pur nella sua apparente semplicità, è riservata ad un medico veterinario ed è, pertanto, idonea ad integrare l’elemento oggettivo del reato contestato.

Tuttavia, i Giudici di Appello confermavano l’assoluzione nei confronti dell’imputato dal reato di cui all’art. 348 c.p. per insussistenza del fatto.

Nel caso di specie, infatti, le deposizioni testimoniali dei testi apparivano generiche su alcuni punti focali della vicenda, inidonee a disattendere con sicurezza quelle rese dal veterinario che, in udienza, affermava di aver accompagnato l’imputato, suo cliente, presso l’allevamento umbro della parte civile per inoculare i microchip sui sette cuccioli di quest’ultimo.

In aggiunta, anche l’incertezza circa la data del messaggio acquisito agli atti, secondo cui l’imputato avrebbe avuto la disponibilità dei microchip acquistati dal suo veterinario, non consentiva di dare un senso decisivo a tale circostanza.

Pertanto, la Corte di Appello stante il principio “*in dubio pro reo*” confermava l’assoluzione nei confronti dell’imputato e condannava la parte civile appellante al pagamento delle spese del grado.

REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Corte d’Appello, sentenza n. 301/2024 - Ud. 15/04/2024 - deposito 15/07/2024

L'imputato che sottragga i beni pignorati dal luogo ove erano stati pignorati e abbandoni l'abitazione in cui si trovavano tali beni per trasferirsi da altra parte senza comunicare all'Ufficiale giudiziario il nuovo luogo di dimora e il luogo dove siano stati trasferiti i beni pignorati nonchè rendendosi irreperibile risponde del delitto di cui all'art. 388 c.p.. Nel caso di specie, la Corte di Appello accoglieva l'appello proposto dal PG e riformava la sentenza di primo grado secondo cui non era stata raggiunta la prova della sottrazione dei beni pignorati da parte dell'imputato in quanto al momento dell'accesso nella abitazione in cui dovevano trovarsi i beni questi ultimi non erano stati trovati ma anche il debitore non era più presente in quel luogo perché aveva modificato la propria residenza senza darne comunicazione all'Ufficiale Giudiziario. Sulla base di tali circostanze, a parere del Giudice di prime cure, non poteva ravvisarsi una condotta occultatrice da parte dell'imputato ma una semplice condotta omissiva, avente valenza solo civilistica. Al contrario, i Giudici di Appello, affermavano l'esistenza di una volontà di sottrazione dei beni pignorati da parte dell'imputato in quanto, come osservato dal P.G., egli aveva trasferito i beni sottoposti a pignoramento in luogo sconosciuto senza comunicarlo all'ufficio esecuzione ma rendendosi irreperibile, non essendo onere dell'addetto dell'ufficio esecuzione andare alla ricerca dei beni pignorati. Né l'imputato aveva fornito una versione diversa dei fatti per escludere la sussistenza del dolo di sottrazione e consentire il recupero dei beni pignorati.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 522/2023 - Ud. 12/05/2023 - deposito 08/08/2024

Un falso può ritenersi grossolano solo quando la difformità da quello autentico sia immediatamente percepibile da chiunque, in quanto l'innocuità dello stesso non va riferita all'uso che dell'atto si faccia o alle caratteristiche soggettive di chi lo veda o lo esamini, ma all'idoneità dell'atto stesso ad ingannare comunque la fede pubblica, da riferire alle capacità di discernimento del *quisque de populo* e non già a quelle di chi abbia un'esperienza adeguata a renderlo più facilmente capace di rendersi conto dell'alterazione o della contraffazione. In applicazione di detto principio, la Corte di Appello di Perugia ha escluso che potesse considerarsi quale falso grossolano la fotocopia di un permesso autentico rilasciato a un disabile – lasciata in mostra sul cruscotto di un'auto, e dunque utilizzata come se fosse un originale – in quanto occorre, per accorgersi della non originalità della stessa, capacità ed esperienza ben superiori a quelle del *quisque de populo*.

Corte d'Appello, sentenza n. 448/2023 - Ud. 21/04/2023 - deposito 05/08/2024

Nel caso di contraffazione di documenti, l'ipotesi di "falso innocuo" può configurarsi solo quando la grossolanità o l'innocuità del falso siano immediatamente percepibili dal *quisque de populo* quale soggetto privo di esperienza specifica.

La Corte d'Appello, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per aver contraffatto la patente di guida e la tessera sanitaria, rigettava l'appello con il quale quest'ultimo invocava la scriminante del "falso grossolano" ritenendo la contraffazione inidonea a trarre in inganno coloro ai quali i documenti erano stati esibiti, poiché la falsità della foto apposta sulla patente poteva facilmente essere desunta dalla difformità dei tratti somatici dell'imputato rispetto alla figura ritratta nella foto.

A parere del Collegio, trattandosi di reato contro la fede pubblica, per potersi configurare l'ipotesi di falso innocuo, in linea con la tutela prevista per il marchio, occorre che la contraffazione sia talmente

evidente da risultare al solo esame *de visu* del documento in questione, a prescindere da chi stia cercando di utilizzarlo. Nel caso di specie occorre comunque capacità ed esperienza sufficienti per comprendere ad esempio che la firma avrebbe dovuto essere autografa e non elettronica.

Corte d'Appello, sentenza n. 536/2024 - Ud. 14/06/2024 - deposito 28/06/2024

Va assolto, perchè il fatto non costituisce reato, l'imputato che, sottoposto a controllo dalle forze dell'ordine, dichiara oralmente le proprie generalità e fornisca agli operanti, proprio al fine di consentire la sua esatta identificazione, il verbale dei Carabinieri con il quale gli era stato notificato il permesso concessogli dall'autorità giudiziaria di recarsi a Terni essendo egli in quel frangente sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla PG. Tale condotta dimostra la mancanza dell'elemento soggettivo del delitto contestato *ex* all'art. 495 c.p., dovendo ritenersi che la discrasia tra il nome pronunciato e quello reale sia derivato unicamente dalla difficoltà di tramutare correttamente in simboli latini suoni che appartengono alla lingua araba. Inoltre, la consegna del verbale di notifica agli operanti - nel quale era riportato il CUI per l'esatta identificazione - evidenzia la buona fede dell'imputato, che ha peraltro correttamente fornito la propria data di nascita e nazionalità.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 136/2024 - Ud. 19/02/2024 - deposito 20/07/2024

Risponde del delitto di maltrattamenti in famiglia l'imputato che sotto l'effetto di alterazione da sostanza alcoliche e stupefacenti abitualmente ponga in essere una serie indeterminata di atti di violenza fisica e psichica rivelatori di un unico programma criminoso nei confronti della compagna anche alla presenza del figlio minore. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di cui all'art. 572 c.p. nei confronti dell'imputato il quale non riuscendo a contenere i momenti di alterazione conseguenti al suo vizio di bere e ossessionato dall'idea di essere intercettato dalle forze dell'ordine offendeva ripetutamente la compagna, la minacciava di farle togliere i figli in ragione del fatto che ella era affetta da epilessia e la costringeva a scappare di casa dopo averla colpita al volto e averle cagionato un trauma cranio-facciale. In particolare i Giudici di Appello, rigettavano le doglianze della difesa secondo cui il narrato della persona offesa doveva considerarsi inattendibile proprio per la patologia di cui questa soffriva ritenendo invece coerenti e credibili le dichiarazioni della persona offesa le quali venivano confermate anche da riscontri esterni e che davano atto di atteggiamenti aggressivi dell'imputato nei confronti della vittima e di manifestazioni scomposte dell'uomo che aveva in una occasione minacciato di buttarsi dal balcone di casa con il figlio in braccio in quanto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Corte d'Appello, sentenza n. 346/2024 - Ud. 24/03/2024 - deposito 16/07/2024

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare *ex* art. 570-*bis* c.p., la mancata corresponsione di quanto dovuto costituisce condotta di rilevanza penale *ex se* e prescinde dall'accertamento di uno stato di bisogno in capo al soggetto che dovrebbe ricevere le somme in questione, come pure dalla circostanza che - per effetto di omissioni più o meno ripetute - quello stesso soggetto si sia trovato sfornito di quanto necessario alla propria sussistenza. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Perugia ha ritenuto che le iniziali erogazioni parziali, da parte dell'imputato, e il successivo omesso versamento

di quanto era obbligato a corrispondere alla ex moglie per le esigenze dei loro figli costituissero condotta integrante il reato di cui all'art. 570-*bis* c.p..

Corte d'Appello, sentenza n. 118/2024 - Ud. 16/02/2024 - deposito 10/07/2024

Non può configurarsi il delitto di maltrattamenti in famiglia quando la condotta dell'imputato non si estrinsechi in reiterati atti di sopraffazione con violenza fisica e psicologica nei confronti della vittima la quale assuma una posizione di sottomissione, ma avvengano in un contesto endo-familiare caratterizzato da accesi dibattiti e vivaci contrapposizioni di tipo sostanzialmente paritario, senza che esista la supremazia dell'uno rispetto all'altro. Nel caso di specie, la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia in quanto durante la convivenza con la ex moglie aveva posto in essere una serie di condotte di violenza verbale nei confronti di quest'ultima fino a giungere ad aggressioni fisiche le quali avevano causato a questa lesioni personali. I Giudici di Appello dichiaravano che non sussisteva un contesto familiare finalizzato ad affermare la supremazia del ruolo decisionale di un coniuge rispetto ad un altro mediante il ricorso alla sopraffazione psico-fisica, ma che le occasioni di dissidio tra i coniugi, seppure caratterizzate da toni accesi, si svolgevano su un piano orizzontale implicante la parità tra i due interlocutori. In particolare la Corte rilevava che sussisteva il ragionevole dubbio in ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia commesso dall'imputato sulla base di quanto affermato dalla parte offesa la quale dichiarava che il rapporto di coppia si era andato deteriorando nel tempo e che l'atteggiamento del marito era sempre più distaccato, tuttavia non si configuravano atti reiterati di violenza o minaccia se non di tipo sporadico e velato tant'è che la vittima stessa dopo aver trascorso un periodo presso la casa dei propri genitori perché in stato di gravidanza aveva fatto ritorno presso la casa familiare dove si trovava il proprio partner per accordarsi con lo stesso sulle condizioni della separazione.

Corte d'Appello, sentenza n. 377/2024 - Ud. 10/05/2024 - deposito 29/06/2024

Secondo le regole del concorso apparente di norme, nel caso in cui il mancato versamento del contributo al mantenimento stabilito in sede civile determini il venir meno dei mezzi di sussistenza per il destinatario della prestazione che versa in stato di bisogno, deve trovare applicazione il disposto dell'art. 570 c. 2 c.p., residuando l'ipotesi di cui all'art. 570 *bis* c.p. per la semplice inottemperanza al provvedimento giudiziale

Nella fattispecie, la Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale di Perugia rilevando che, nella fattispecie, la condotta totalmente omissiva dell'imputato aveva determinato il venir meno dei mezzi di sussistenza per il figlio minore affetto da invalidità, versante in stato di bisogno. Oltre a ciò, la Corte ha precisato che lo stato di bisogno del minore è correlato necessariamente alla condizione stessa del soggetto passivo essendo pertanto obbligati i genitori in egual misura a provvedere alle sue esigenze di vita, a prescindere dall'intervento di terzi estranei o familiari. Nella fattispecie, l'imputato aveva tenuto una condotta di totale disinteresse sia morale che materiale nei confronti del figlio, prima minore, poi divenuto invalido, per circa un decennio, così da fargli mancare i mezzi di sussistenza, garantiti in termini essenziali dalla madre con l'ausilio di terze persone.

Corte d'Appello, sentenza n. 58/2024 - Ud. 02/02/2024 - deposito 28/06/2024

La prova in ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia può essere desunta da un rapporto a due patologico svoltosi sul piano della prevaricazione dell'uomo nei confronti della donna, con indisponibilità del primo ad accettare il differente punto di vista della partner, ricorrendo anche alle vie di fatto per affermare la supremazia del proprio sentire e volere.

Nel caso di specie, le dichiarazioni della persona offesa circa i reiterati comportamenti offensivi e violenti subiti, causa di sofferenza fisica e morale, apparivano dettagliati, tali da integrare il delitto di cui all'art. 572 c.p..

Inoltre, per quanto concerne il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio – così riqualificata in primo grado l'originaria imputazione ex art. 570, comma 2, n.2 c.p. – risultava integrato, non rilevando la situazione di difficoltà economica dovuta ad un fallimento, di cui l'imputato aveva già piena cognizione all'atto di assumere l'obbligazione stessa in sede di separazione coniugale omologata.

Pertanto, i Giudici di Appello in parziale riforma della sentenza di primo grado riterranno la pena per i reati, di cui agli artt. 572 e 570 *bis* c.p., in anni due e mesi uno di reclusione.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 613/2024 - Ud. 08/07/2024 - deposito 07/08/2024

In tema di atti persecutori, il criterio distintivo tra il reato di cui all'art. 612-bis c.p. e quello di cui all'art. 660 c.p. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita. In applicazione di detto principio, la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva correttamente ricondotto le condotte poste in essere dai due imputati nel reato di atti persecutori, anziché in quello di cui all'art. 660 c.p., stante il protrarsi nel tempo delle stesse e la loro conseguente idoneità a recare un grave e perdurante stato di ansia e di paura nelle vittime.

Corte d'Appello, sentenza n. 492/2024 - Ud. 07/06/2024 - deposito 20/08/2024

Integra il delitto di atti persecutori la condotta dell'imputato che invii alla ex moglie, anche a distanza di tempo, messaggi vocali *WhatsApp* di intimidazione alternati a messaggi amorosi. L'atteggiamento intimidatorio nei confronti della vittima, che l'imputato, in maniera pretestuosa, riconduceva alla interruzione della frequentazione con la figlia minore, peraltro mai imposta dalla donna ma voluta dalla ragazza, era animato dall'intento di ledere la serenità della donna e costringerla a riprendere la convivenza coniugale e rappresenta la prosecuzione del comportamento vessatorio e squalificante che l'uomo aveva tenuto nei confronti della moglie in costanza di matrimonio e per il quale aveva già ricevuto una sentenza di condanna a seguito di una prima denuncia per maltrattamenti. Nè può porsi in dubbio la credibilità delle accuse mosse dalla vittima, coerenti, precise e riscontrate da plurimi elementi, la cui veridicità è confermata anche dalla cancellazione dei messaggi vocali dal telefono del prevenuto, espressione della volontà di quest'ultimo di eliminare le prove del suo comportamento. La credibilità delle accuse non è nemmeno scalfita dal fatto che la persona offesa aveva mantenuto aperto il canale di comunicazione *WhatsApp* con l'imputato.

Corte d'Appello, sentenza n. 432/2024 - Ud. 21/05/2024 - deposito 26/07/2024

In ordine al delitto di lesioni personali, con esiti di malattia e commesso in danno di ascendente, va rilevata la procedibilità a querela, stante le modifiche apportate all'art. 582 c.p. dal D. Lgs. 150/2022, anche della fattispecie di lesioni lievi.

Nel caso di specie, la persona offesa non proponeva querela ed esprimeva, in sede dibattimentale, la volontà contraria alla denuncia verso il figlio. Orbene, l'insussistenza della condizione di procedibilità, per modifica normativa sopravvenuta al fatto e alla sentenza di primo grado, stante la natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto implica la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti.

Pertanto, la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 582 c.p. per difetto di querela e rideterminava la pena inflitta per il residuo reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Corte d'Appello, sentenza n. 131/2024 - Ud. 19/02/2024 - deposito 20/07/2024

Integra il delitto di diffamazione a mezzo stampa la condotta dell'imputato che pubblichi mediante un nickname su un quotidiano online un articolo dal contenuto gratuitamente denigratorio nei confronti di un magistrato in merito ad indagini da questo svolte al fine di diffondere notizie ad effetto e travalicando così i requisiti della continenza e della pertinenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica. Nella fattispecie, la Corte di Appello riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato il quale aveva pubblicato attraverso un nickname su un quotidiano online un articolo diffamatorio a carico di un magistrato relativamente a delle indagini da questo non portate a termine, mettendo così in dubbio l'affidabilità dell'Ufficio giudiziario e di chi lo dirigeva. I Giudici di Appello rigettando le censure della difesa dell'imputato secondo cui lo pseudonimo utilizzato non era riconducibile all'imputato e vi era il dubbio che eventuali terzi avessero potuto utilizzare il nickname dello stesso, evidenziavano che dalle indagini effettuate risultava associato allo pseudonimo il nome dell'imputato e che fosse lui l'effettivo utilizzatore del *nick-name* considerato che egli non aveva sporto denuncia circa eventuali utilizzazioni abusive del proprio *nick-name* e che a proprio carico erano riportate plurime sentenze di condanna per reati commessi a mezzo stampa.

Corte d'Appello, sentenza n. 66/2024 - Ud. 02/02/2024 - deposito 16/07/2024

In ordine al delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in danno di plurime ragazze - le quali, una volta giunte in Italia dall'estero venivano destinate allo svolgimento della prostituzione stradale - la disponibilità da parte di uno degli imputati a fare l'accompagnatore "a chiamata" delle ragazze, seppur non in maniera disinteressata, è inidonea ad integrare il reato di sfruttamento della prostituzione in assenza di prove certe e dettagliate circa l'eventuale percezione dei compensi derivanti dai proventi del meretricio.

Pertanto, nel caso di specie, la Corte di Appello in parziale riforma della sentenza di prime cure assolveva uno degli imputati dal reato di sfruttamento dell'altrui prostituzione per non aver commesso il fatto, mentre riteneva pienamente affermata la responsabilità dello stesso in ordine al delitto di favoreggiamento, non essendo pensabile - considerato l'inequivoco contesto circostanziale delle condotte ed il loro continuo reiterarsi - una eventuale inconsapevolezza del loro autore.

Corte d'Appello, sentenza n. 405/2024 - Ud. 17/05/2024 - deposito 29/06/2024

Integra il delitto di minaccia aggravata la condotta dell'imputato che brandendo due lunghi coltelli minacci un danno ingiusto alle vittime proferendo la seguente frase: "questo è per te". Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato, il quale impugnando

due coltelli di grandi dimensioni aveva minacciato la vittima, con la quale aveva una profonda inimicizia proferendo la seguente frase: “*questi sono per te, ho sentito che vuoi avvelenare il cane*” per poi essere allontanato dal sopraggiungere della nipote che aveva posto fine all’episodio. La Corte di Appello rigettava le doglianze della difesa secondo cui la responsabilità dell’imputato era fondata esclusivamente sulle dichiarazioni delle persone offese le quali erano animate da grave inimicizia nei confronti del primo in quanto riteneva che le dichiarazioni delle persone offese dovevano considerarsi attendibili con riferimento alla narrazione del fatto. In particolare, le vittime avevano dimostrato la volontà di mettere fine ai contenziosi e all’inimicizia esistente con l’imputato ed inoltre sussistevano ulteriori elementi di riscontro dei fatti, tra cui le dichiarazioni del suocero di una delle persone offese il quale aveva dichiarato di aver sentito la nipote rimproverare lo zio per la condotta posta in essere. Infine, a parere dei Giudici di Appello non poteva riconoscersi la causa di non punibilità di cui all’art. 131 *bis* c.p. in ragione della gravità della condotta realizzata mediante l’uso di un coltello di grosse dimensioni in un contesto di elevata conflittualità alimentata dallo stesso imputato.

Corte d’Appello, sentenza n. 551/2024 - Ud. 21/06/2024 - deposito 28/06/2024

In ordine al delitto di atti persecutori le dichiarazioni della persona offesa, circostanziate, lineari e prive di profili di incongruità o contraddizione – coerentemente riportate sia in sede di denuncia querela che nel corso dell’esame testimoniale – nonché corroborate da plurimi riscontri estrinseci, tra cui la mancata costituzione di parte civile, sono idonee ad accertare la penale responsabilità dell’imputata.

Nel caso di specie l’imputata, incapace di tollerare che la ex compagna intrattenesse rapporti con il padre del proprio figlio per l’adempimento dei doveri genitoriali, poneva in essere, a danno della stessa, continue vessazioni tali da ingenerare un “perdurante e grave stato di ansia e di paura” ed il “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto”.

Invero, le considerazioni in ordine alla credibilità e all’attendibilità della persona offesa risultavano suffragate dalla circostanza relativa al trasferimento temporaneo del proprio domicilio, ma anche dalle dichiarazioni rese dalle Forze dell’Ordine. Difatti, in occasione degli interventi eseguiti presso il domicilio della vittima, la polizia giudiziaria constatava la presenza dei segni delle lesioni sul corpo della persona offesa - documentate poi anche dai fotogrammi ritraenti gli ematomi sul volto e sulle braccia – nonché i segni di danneggiamento evidenti nel portone di ingresso dell’abitazione e nella porta della camera da letto provocati dall’imputata nel tentativo di raggiungere la vittima.

Pertanto, la Corte di Appello, ritenute integrate le fattispecie di reato di cui agli artt. 612 – *bis*, 582 c.p., in parziale riforma delle sentenze impugnate rideterminava la pena inflitta.

Corte d’Appello, sentenza n. 533/2024 - Ud. 14/06/2024 - deposito 28/06/2024

Risponde del delitto di omicidio stradale l’imputato che con colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia e in violazione dell’art. 191 del codice della strada cagioni la morte del pedone investendolo al momento dell’attraversamento pedonale nonostante la segnaletica orizzontale e verticale segnali il passaggio pedonale. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell’imputato il quale investiva la vittima su un tratto di strada rettilineo al momento in cui questa si accingeva ad attraversare la carreggiata senza neppure provare ad arrestare il veicolo al fine di evitare l’impatto con la stessa avvenuto sul passaggio pedonale. In particolare, i Giudici di Appello rigettavano le censure della difesa secondo cui l’assenza di visibilità della strada causata dall’abbagliamento della luce solare rappresentava una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento e pertanto, idonea ad interrompere il nesso causale e ritenevano che la condotta dell’imputato era stata l’unica ed esclusiva causa dell’evento morte della vittima. Ed invero la ridotta visibilità causata dall’abbagliamento della luce solare non poteva ritenersi causa interruttiva del esso causale *ex art. 41 co. 2 c.p.*, ma anzi

proprio la presenza di una forte luce diretta dei raggi solari implicava l'adozione, da parte del conducente, di precauzioni idonee ad impedire i pericoli e a ridurre la velocità di marcia.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 594/2024 - Ud. 25/06/2024 - deposito 12/08/2024

In conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nell'esecuzione del reato, non essendo necessario - a tal fine - che sussista una specifica strumentalità fra la minaccia o la violenza ed il danneggiamento. Nella specie, la Corte di Appello osservava, preliminarmente, che il danneggiamento in esame, anche a prescindere dall'ipotesi di essere stato commesso o meno su cosa esposta a pubblica fede (la cui sussistenza veniva contestata dall'appellante), assume rilevanza penale, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 635 c.p., già solo per il fatto di essere stato commesso nel contesto di un acceso diverbio da circolazione stradale, dunque, di più o meno reciproche offese e minacce. I Giudici di Appello, a tal fine, nell'assolvere l'imputata, escludevano nel caso di specie il reato di danneggiamento perché le dichiarazioni della persona offesa erano risultate, all'esito dell'istruttoria, contraddittorie e confuse in merito al reale accadimento dei fatti e, altresì, in relazione alla maggiore pericolosità dell'azione manifestata dall'imputata, senza valutare, quindi, in via esclusiva, la sussistenza degli elementi tipizzanti la fattispecie in esame della violenza e/o della minaccia.

Corte d'Appello, sentenza n. 395/2024 - Ud. 14/05/2024 - deposito 25/07/2024

Il reato di appropriazione indebita contestato all'amministratore di un condominio per l'appropriazione di somme versate dai condomini non viene meno laddove l'imputato invochi di aver trattenuto le somme come compensazione di propri preesistenti crediti, laddove non sia in grado di fornirne adeguata documentazione. Nel caso di specie l'imputato, amministratore di condominio cessato dalla carica nel mese di dicembre, restituiva la documentazione alla nuova amministratrice nel successivo mese di febbraio, ma il giorno dopo la consegna eseguiva un bonifico a proprio favore non autorizzato. Ad avviso della Corte di Appello tale condotta realizza sia dal lato oggettivo che soggettivo la condotta appropriativa, in quanto l'imputato era pienamente consapevole della carenza di potere gestionale, essendo stato sostituito nell'incarico, e non poteva pertanto utilizzare la delega, non ancora formalmente revocata, ad agire sul conto del condominio. Inoltre, non vi è prova né indicazione di delibere o documenti che riconoscano il credito o l'"anticipo" personale dell'amministratore, nè quest'ultimo ha mai prospettato personalmente le supposte ragioni di credito; peraltro, la tempistica del versamento rafforza l'inconsistenza della ipotesi assertiva della esistenza di obiettive causali alle quali imputare il pagamento. Pertanto, la piena consapevolezza dell'altruità del bene e della mancanza di autorizzazione ad eseguire il versamento in proprio favore definiscono compiutamente gli elementi costitutivi del reato e con essi il riferimento della componente soggettiva, nella specie perfettamente integrata.

Corte d'Appello, sentenza n. 359/2024 - Ud. 07/05/2024 - deposito 22/07/2024

Integra il delitto di tentata estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta dell'imputata che chieda il pagamento di una somma di denaro alla vittima giustificata dall'intento di realizzare un preteso diritto, minacciandola di rivelare, in caso di rifiuto, alla propria moglie la relazione extraconiugale che la stessa aveva intrapreso. Nel caso di specie, la Corte di Appello, accogliendo l'appello proposto dal PG, riformava la sentenza di primo grado e condannava l'imputata per il delitto di tentata estorsione in quanto quest'ultima aveva richiesto alla persona offesa il pagamento di una somma di denaro corrispondente ad una parte della cifra che lei stessa avrebbe dovuto corrispondere alla Agenzia delle Entrate a seguito di un accertamento riguardante la mancata registrazione del contratto di locazione di un fondo di cui la vittima aveva la disponibilità, minacciandola che in caso contrario ella avrebbe rivelato alla moglie la relazione extraconiugale che la persona offesa intratteneva presso il fondo locato. Tuttavia, i Giudici di Appello accoglievano le censure proposte dal PG e rilevavano che la condotta descritta doveva inquadrarsi non nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così come qualificata in primo grado, ma in quello di tentata estorsione in ragione del fatto che la pretesa avanzata dalla donna era infondata in quanto non tutelabile in sede giudiziaria oltre che sproporzionata rispetto all'importo previsto nella sanzione amministrativa e che era ravvisabile una condotta della stessa consapevolmente orientata a conseguire un ingiusto profitto, in assenza della volontà e coscienza di attuare un proprio diritto.

Corte d'Appello, sentenza n. 398/2024 - Ud. 14/05/2024 - deposito 17/07/2024

In conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, si configura la truffa contrattuale allorché l'agente pone in essere gli artifici e i raggiri nella fase precontrattuale e al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare il consenso che, altrimenti, non sarebbe stato dato. Nella specie, la Corte di Appello non accoglieva il motivo di appello proposto dalla difesa degli imputati che sosteneva la sussistenza del mero inadempimento civilistico del contratto di appalto e, perciò, l'assenza della condotta decettiva tipica del reato di truffa in capo agli imputati, avuto riguardo alla buona fede emersa sia nella fase delle trattative che in quella dell'esecuzione del contratto. I Giudici di Appello rilevavano, secondo l'orientamento consolidato, in materia, della Suprema Corte di Cassazione, che l'attività truffaldina posta in essere dagli imputati, mediante gli artifici e i raggiri, poteva essere desunta da elementi indiziari, in particolare, dal loro comportamento complessivo. Nel caso in esame, gli agenti avevano simulato un finto interessamento alla gestione dell'attività commerciale di proprietà della persona offesa (parte civile costituita) oggetto del contratto di appalto, presentandosi come professionisti del settore, oltreché ponendo in essere attività preliminari che lasciavano ritenere fondata la buona riuscita dell'affare, al solo scopo di farsi corrispondere delle somme di denaro a titolo di anticipo sul corrispettivo del contratto, con conseguente danno in capo alla persona offesa.

Corte d'Appello, sentenza n. 394/2024 - Ud. 14/05/2024 - deposito 17/07/2024

Risponde del delitto di ricettazione e di furto l'imputato che, nel presentarsi presso il negozio della vittima assumendo un atteggiamento distinto tale da ingenerare nella stessa il convincimento della sua piena solvibilità, acquisti dei beni pagandoli mediante un assegno privo di copertura in quanto oggetto di una precedente denuncia di smarrimento di cui egli si era impossessato. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per il delitto di ricettazione per aver utilizzato per pagare beni acquistati presso il negozio della persona offesa un blocchetto di assegni che

era stato smarrito dal legittimo titolare e per il quale egli aveva formalmente presentato denuncia. L'imputato non aveva inoltre fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso del suddetto assegno. Pertanto, doveva ritenersi integrato il delitto di ricettazione nonché il delitto di furto in quanto il prevenuto si era impossessato di assegni smarriti i quali conservavano segni esteriori di un legittimo possesso altrui e gli aveva poi utilizzati per il pagamento della merce acquistata.

Corte d'Appello, sentenza n. 308/2024 - Ud. 16/04/2024 - deposito 11/07/2024

L'insolvenza fraudolenta si consuma al momento dell'inadempimento, inteso quale fase conclusiva dell'iter criminoso, non invece nel momento in cui viene contratta l'obbligazione o in quello in cui si manifesta lo stato di insolvenza.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato secondo cui, affinché potesse ritenersi consumata la fattispecie contestata, il vizio della volontà della vittima, nello specifico un ristoratore, si sarebbe dovuto perfezionare prima della somministrazione del pasto, e non invece al momento dell'obbligo di pagamento. In particolare, i Giudici di Appello rilevavano come rientri nell'uso comune, nell'ambiente della ristorazione, somministrare il pasto e solo successivamente pretendere il pagamento; da ciò evidenziavano come l'intento criminoso dell'agente fosse già preordinato a non voler adempiere all'obbligazione contratta, dissimulando il proprio stato di insolvenza; questi infatti, al momento del pagamento, provvedeva a compilare con l'importo richiesto l'assegno in bianco, oggetto di ricettazione, che portava seco, corredandolo, a richiesta, con un documento di identità, consumando quindi la fattispecie contestata.

Corte d'Appello, sentenza n. 305/2024 - Ud. 15/04/2024 - deposito 08/07/2024

In tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni privi di copertura non costituisce, di norma, raggio idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, ma concorre a integrare l'elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell'agente, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli.

La Corte di Appello dichiarava l'imputato colpevole del reato di truffa poiché, dopo aver ordinato della merce (circa 30 taniche d'olio), al momento del ritiro aveva presentato in pagamento un assegno afferente a un conto chiuso da circa tre anni, compilato con le proprie generalità nonostante fosse riferibile ad altra persona; l'imputato, inoltre, si dileguava rapidamente dal luogo del ritiro rendendosi irreperibile e prendeva contatti con un'altra persona per rivendere la merce a un prezzo inferiore al suo valore.

Rilevava il Collegio come fosse sussistente sia un'attività di simulazione o camuffamento tale da fare apparire una realtà fittizia (artificio), sia un'attività di interlocuzione incidente sulla psiche della persona offesa al fine di carpirne la buona fede (raggiro).

Corte d'Appello, sentenza n. 276/2024 - Ud. 09/04/2024 - deposito 29/06/2024

Il furto commesso all'interno di un edificio pubblico è procedibile d'ufficio anche alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 624 c.p. come modificata dalla c.d. riforma Cartabia e l'appello va rigettato in quanto l'accertamento probatorio della responsabilità penale risulta correttamente fondato su prove certe. Infatti, l'identificazione dell'imputato nell'autore del furto si era resa possibile in quanto in occasione dell'accesso al palazzo lo stesso aveva inavvertitamente rivolto una telecamera di sicurezza sul suo volto ed avendo già in passato commesso furti presso il medesimo edificio pubblico la sua immagine era conosciuta ed è stata riconosciuta con certezza. Inoltre, il ritrovamento presso l'abitazione dell'imputato di un giubbotto e di una torcia corrispondenti a quelli utilizzati dal ladro all'atto

dell'effrazione inducono a ritenere, anche alla luce della testimonianza dell'agente di p.g. assunta in primo grado, che l'identificazione dell'imputato nel ladro sia stata correttamente eseguita. Il calcolo della pena inflitta in primo grado, però, va riformato in quanto le attenuanti generiche, generosamente concesse malgrado i numerosi precedenti, devono essere valutate come equivalenti in rapporto a tutte le aggravanti (correttamente) contestate e non solo rispetto alla recidiva, mentre nessun aumento di pena deve essere effettuato in relazione alla continuazione, non essendo stata contestata ed essendo in effetti inesistente. Ne segue che la pena dovrà essere parametrata alla sanzione del furto semplice discostandosi sensibilmente dal minimo edittale alla luce della complessiva gravità della condotta, del numero di oggetti rubati e del loro valore e dei complessivi danni arrecati agli ambienti e agli oggetti dell'ente pubblico proprietario del palazzo.

PROSTITUZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 121/2024 - Ud. 16/02/2024 - deposito 16/07/2024

La Corte di Appello di Perugia, in applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte secondo cui il concorso del delitto di favoreggiamento della prostituzione con quello di esercizio di una casa di prostituzione sussiste nel caso in cui le condotte realizzate non si svolgono in un unico contesto e non consistono in attività strettamente correlate alla destinazione dell'abitazione all'esercizio del meretricio, ha ritenuto la contestata condotta di favoreggiamento assorbita in quella dell'esercizio della casa di prostituzione. In particolare, la Corte ha ritenuto sussistente tanto il requisito della "unicità del contesto", essendo emerso che il fulcro di tutte le condotte criminose ascritte all'imputata doveva individuarsi esclusivamente presso l'appartamento destinato all'esercizio del meretricio, quanto quello della "stretta correlazione", in quanto la sistematica pubblicizzazione in internet dei servizi resi dalla "casa" (evidenziata dalla sentenza di primo grado) doveva ritenersi come strettamente funzionale a garantire la concreta operatività della "casa" medesima e, dunque, la sua stessa esistenza.

MISURE DI PREVENZIONE

Corte d'Appello, decreto n. 12/2022 - Ud. 06/03/2024 - deposito 29/07/2024

Deve essere accolto il ricorso atto ad ottenere la revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca in presenza di prove nuove e decisive, idonee a mutare radicalmente i termini della valutazione un tempo operata.

Ebbene nel caso di specie, tra l'Associazione istante e il destinatario della confisca di prevenzione, si instaurava precedentemente un contenzioso civile, nei vari gradi di giudizio, in relazione ad un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la promessa di vendita di un complesso immobiliare in favore del destinatario della misura di prevenzione. All'esito del giudizio di appello si subordinava l'efficacia e la trascrivibilità della decisione al pagamento del dovuto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Pertanto, la Corte di Appello, in accoglimento del ricorso proposto dall'Associazione, riconosceva come "prova nuova" l'accertamento del mancato pagamento del prezzo nel termine previsto. In ragione di ciò si determinava il mancato avveramento della condizione a cui era subordinata l'efficacia traslativa della proprietà, con conseguente revoca della confisca disposta sul complesso immobiliare rientrante, dunque, nella sfera patrimoniale della Associazione istante.

Corte d'Appello, ordinanza n. 4/2024 - Ud. 03/07/2024 - deposito 25/07/2024

Non ha legittimazione all'impugnazione straordinaria per revocazione del provvedimento di confisca la ricorrente che è rimasta estranea alla celebrazione del procedimento di prevenzione per non essere stata messa in condizione di farlo la quale può avvalersi soltanto del rimedio generale dell'incidente di esecuzione. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente contro la misura di prevenzione della confisca di un immobile di sua proprietà ma ceduto a colei a cui era stata applicata la misura preventiva senza che però si perfezionasse l'acquisto in quanto la prima non era venuta a conoscenza del procedimento di prevenzione ed era rimasta estranea alla celebrazione del predetto procedimento. Pertanto, l'unico rimedio di cui ella poteva avvalersi era il rimedio generale dell'incidente di esecuzione.

Corte d'Appello, sentenza n. 60/2024 - Ud. 02/02/2024 - deposito 28/06/2024

Nel caso in cui l'imputato sia assoggettato a possibili controlli domiciliari da parte della p.g., egli ha l'onere di attivarsi adeguatamente al fine di rendersi in concreto reperibile, rispondendo, in caso contrario, a titolo di dolo eventuale di tutte le conseguenze derivanti dall'esito negativo del controllo. Nella fattispecie, la Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale di Terni relativa alla violazione delle prescrizioni di cui all'art. 75 c. 2 del d.lgs. 159/2011, inerenti alla sorveglianza speciale che imponevano all'imputato di non rincasare dopo le ore 21.00 e di non uscire prima delle ore 6.00. A parere della Corte, l'imputato rispondeva a titolo di dolo eventuale di tutte le conseguenze derivanti dall'esito negativo di un controllo domiciliare che, data la condizione di sorvegliato speciale, doveva ritenersi possibile e prevedibile.

Nella fattispecie, nonostante il duplice accesso notturno della p.g. presso l'abitazione egli si era reso irreperibile, non rispondendo al suono del campanello e adducendo successivamente come motivazione lo stato di sonno profondo conseguente all'abuso di alcolici.

MISURE DI SICUREZZA**Corte d'Appello, ordinanza n. 153/2024 - Ud. 25/07/2024 - deposito 30/07/2024**

La misura di sicurezza della confisca, sebbene imposta per tutti i reati concernenti le armi anche in caso di archiviazione del procedimento, deve ritenersi esclusa ove venga ritenuta l'insussistenza del fatto.

La Corte di Appello in funzione di Giudice dell'Esecuzione, chiamata ad adottare un provvedimento in merito alla destinazione di un Corpo del Reato (nella specie un fucile calibro 12), disponeva la revoca della confisca ordinata in primo grado e la restituzione del predetto bene all'avente diritto in quanto i giudici di appello, che nulla avevano disposto sulla confisca, avevano assolto l'imputato per insussistenza del fatto.

Corte d'Appello, ordinanza n. 8/2024 - Ud. 03/07/2024 - deposito 25/07/2024

Non può essere revocata la confisca delle somme confluite su conto corrente postale in epoca precedente al sequestro o successiva al medesimo relative alla pensione Inps quando non vi sia prova della lecita provenienza di tali somme. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava la richiesta di revocazione del provvedimento di confisca proposta dall'istante il quale aveva versato sul conto corrente oggetto di sequestro prima e di confisca poi, somme derivanti da retribuzioni di pensione Inps ritenendo che tali somme dovessero essere sottratte dal provvedimento ablatorio perché provenienti da regolari

erogazioni pensionistiche successive al sequestro. I Giudici di Appello rilevavano invero che il fatto che l'istante abbia continuato a fare eseguire gli accrediti della pensione sul conto sequestrato fino a pochi mesi prima della definitività del provvedimento non provava che l'accumulo dei ratei più recenti fosse risparmio lecito sottratto alla misura patrimoniale ed inoltre che i prospetti Inps allegati alla richiesta non costituivano prove nuove sopravvenute tali da fondare la richiesta di revocazione.

REATI FALLIMENTARI

Corte d'Appello, sentenza n. 587/2024 - Ud. 25/06/2024 - deposito 12/08/2024

Nel caso di pluralità di fattispecie di bancarotta opera il disposto dell'art. 219, comma 2, n. 1, L.F., che, pur riferendosi nella sostanza ad un peculiare caso di continuazione dei reati (la c.d. continuazione fallimentare), dal punto di vista formale prevede una vera e propria circostanza aggravante. Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il gravame proposto dalla difesa dell'imputato, che lamentava l'errata applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. in luogo dell'applicazione della c.d. continuazione fallimentare di cui all'art. 219 L.F., strutturata, invece, come aggravante e come tale soggetta al giudizio di comparazione con le riconosciute attenuanti generiche. I Giudici di Appello, richiamando a tal proposito un autorevole orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, procedevano al ricalcolo della pena operando la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 219, comma 2 n. 1, L.F..

Corte d'Appello, sentenza n. 427/2024 - Ud. 21/05/2024 - deposito 26/07/2024

Rispondono del delitto di bancarotta fraudolenta documentale gli imputati che in veste di amministratori di fatto e di diritto sottraggano o distruggano i libri e le altre scritture contabili della società fallita in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti degli imputati, i quali in qualità di amministratore di diritto e di fatto avevano sottratto o comunque non avevano tenuto correttamente le scritture contabili. I Giudici di appello rigettavano le doglianze della difesa dell'imputati secondo cui le modeste dimensioni della società non avevano consentito agli imputati di occuparsi della corretta tenuta delle scritture contabili, senza che vi fosse un loro intento fraudolento e che uno di essi, ossia l'amministratore di fatto, non aveva l'obbligo di tenuta delle scritture contabili affermando che sia l'amministratore di fatto che quello di diritto hanno l'obbligo di tenere e curare le scritture contabili. Peraltro, dalla deposizione del curatore fallimentare era emerso l'inesistenza delle scritture fin dal momento di costituzione della società.

Corte d'Appello, sentenza n. 307/2024 - Ud. 16/04/2024 - deposito 16/07/2024

In ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale la durata delle pene accessorie, in applicazione dei criteri di giudizio indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, è ridotta tenuto conto della non eclatante gravità del reato, nonché del solo precedente penale dato dall'irrogazione di una pena pecuniaria anche in sostituzione e della corretta condotta processuale tenuta dall'imputato.

Nel caso di specie il Tribunale condannava l'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2 L. Fall. e applicava, per la durata di anni 5, la pena accessoria prevista dall'ultimo comma del menzionato articolo.

La Corte di Appello, difatti, constatava che lo stampato dei corrispettivi, ad opera dell'imputato ed inerente ad un limitato arco temporale, non dava contezza e certezza di tutti i corrispettivi effettivamente ricevuti. Parimenti la mancanza delle fatture di acquisto e delle scritture contabili impediva qualsiasi controllo incrociato sulle reali entrate ed uscite, dimostrando, in aggiunta, la mancanza di buona fede dell'imputato obbligato alla loro tenuta.

Pertanto, i Giudici di Appello in parziale riforma della sentenza di prime cure ed in applicazione dei principi enunciati dalla menzionata sentenza della Corte Costituzionale riducevano la durata delle pene accessorie, di cui all'art. 216 ultimo comma L. Fall., ad anni tre e confermavano nel resto la sentenza appellata.

Corte d'Appello, sentenza n. 253/2024 - Ud. 26/03/2024 - deposito 01/07/2024

Anche l'imprenditore con regime fiscale semplificato deve, ai fini della corretta ricostruzione del movimento degli affari e anche nell'ottica di un possibile fallimento, tenere le scritture contabili obbligatorie ex art. 2214 c.c., tra cui il libro giornale e il libro degli inventari, essendo esonerato da tale obbligo soltanto il piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 c.c.. Nel caso di specie va escluso che l'imputato fosse un piccolo imprenditore, sia per le dimensioni della sua azienda pur artigianale sia per il fatto che, nel caso, non sarebbe stato dichiarato fallito; deve, pertanto, ritenersi integrato il contestato reato di bancarotta documentale nella sua materialità oggettiva stante l'omessa tenuta del libro giornale e del libro inventari. Tuttavia, con riguardo all'elemento soggettivo, non vi è prova certa che la mancata tenuta della contabilità obbligatoria sia stata sorretta dal dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili o dal dolo generico dell'ipotesi di irregolare tenuta. Appare, invece, più plausibile che la condotta sia dipesa dalla mancata avvedutezza e diligenza dell'imputato, il quale aveva completamente affidato la tenuta della contabilità a due consulenti fiscali, che, come dichiarato in dibattimento, ritenevano l'imputato esonerato dall'obbligo di tenere le scritture contabili avendo egli aderito al regime della contabilità separata. Il dubbio in ordine al reale profilo soggettivo del reato induce a riqualificare il reato nell'ipotesi di bancarotta semplice.

Corte d'Appello, sentenza n. 275/2024 - Ud. 09/04/2024 - deposito 29/06/2024

In ordine al delitto di bancarotta semplice l'omissione, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, della tenuta delle scritture contabili è idonea a provare la responsabilità dell'imputato, dovendo lo stesso, in qualità di amministratore unico della società, provvedere alla regolare tenuta della documentazione contabile ed essendo irrilevante che, nel caso concreto, l'imputato si occupasse personalmente solo dell'attività produttiva.

Nel caso di specie la Corte di Appello confermava quanto statuito nella sentenza di primo grado, ritenendo l'imputato responsabile del delitto di bancarotta semplice in quanto, come affermato dal curatore, vi era stata un'acquisizione soltanto parziale della documentazione contabile e la condotta dello stesso risultava connotata da atteggiamento colposo.

Corte d'Appello, sentenza n. 208/2024 - Ud. 11/03/2024 - deposito 29/06/2024

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la condotta dell'imputata che nella qualità di amministratrice di una società distraeva i pagamenti derivanti dall'attività di affittacamere esercitata dalla società stessa facendoli accreditare sul conto corrente bancario intestato al proprio figlio, indicato nelle procedure contabili come beneficiario, al fine di darne una destinazione avulsa da quella societaria. Nella specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputata ritenendo pienamente provata la responsabilità della stessa per aver, quale amministratrice di una

società, fatto accreditare sul conto corrente del figlio del tutto estraneo alla società alcuni incassi, derivanti dalla attività di locazione effettuata dalla società, proprio al fine di impedire ai creditori sociali di soddisfarsi sulle stesse. In particolare, i Giudici di Appello evidenziavano la circostanza che il fatto distrattivo non era stato contestato dall'appellante che lo aveva pienamente ammesso e che non poteva configurarsi il delitto di bancarotta semplice considerato che l'aver distratto somme destinate alla società senza farle in qualche modo configurare contabilmente è cosa ben diversa dall'aver semplicemente operato una spendita imperita delle risorse aziendali.

Corte d'Appello, sentenza n. 255/2024 - Ud. 26/03/2024 - deposito 24/06/2024

Integra il delitto di bancarotta per distrazione la condotta dell'imputato che quale amministratore di una società fino alla dichiarazione di fallimento distraeva dalle casse sociali somme di denaro derivanti dal ricavato di vendite sottocosto quando ormai l'attività sia cessata; non essendo altresì in grado di dimostrare la destinazione di merci risultanti dai libri contabili né delle somme ricavate dalle vendite sottocosto, del saldo attivo del conto corrente nonché della giacenza di cassa risultante dalle scritture contabili. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di bancarotta per distrazione dell'imputato il quale, in qualità di amministratore di una società, aveva realizzato sistematiche e preordinate vendite sottocosto di beni aziendali qualificati non obsoleti, causando un depauperamento del patrimonio della società senza dimostrare e senza giustificare, attraverso un riscontro documentale, la destinazione del ricavato derivante dalla vendita di siffatti beni a soddisfare i creditori sociali. In particolare, la Corte di Appello riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato dagli accertamenti del curatore fallimentare secondo il quale, a seguito dell'interpello formulato dal costui relativo agli ammanchi il prevenuto, il prevenuto non aveva dimostrato l'effettivo impiego delle somme sottratte per scopi aziendali, mentre invece la liquidità ricavata dalla vendita dei beni sottocosto era stata utilizzata per finanziare l'attività di altra società avente lo stesso oggetto sociale e strettamente collegata alla società fallita, la quale aveva la stessa sede sociale di quest'ultima e delle cui quote era detentrica la ex moglie dell'imputato.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Corte d'Appello, sentenza n. 4/2024 - Ud. 24/07/2024 - deposito 24/07/2024

E' accolta la richiesta di consegna del detenuto alla Autorità Giudiziaria rumena in base al mandato di arresto europeo quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge n. 69/2005 ossia manchino elementi da cui desumere la presenza continuativa in Italia del detenuto tale da accertare un radicamento stabile sul territorio e non emergano motivi ostativi relativi a pericoli di trattamenti inumani e degradanti per la situazione del sistema carcerario in Romania. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria della Romania di consegna del detenuto, condannato per il delitto di tentato furto aggravato e distruzione dalla Autorità Giudiziaria rumena, ritenendo che fossero carenti le indicazioni per un periodo di tempo di circa 6 anni, durante i quali era stata accertata la sua presenza in Romania per la commissione dei reati di cui al presente procedimento, di stabile radicamento dello stesso e del proprio nucleo familiare in Italia tenuto conto che non vi era documentazione contributiva e riguardante un contratto di lavoro svolto dall'imputato, ma soltanto documentazione relativa ad impieghi saltuari, né era stata accertata l'esistenza di una stabile residenza di questo e della propria famiglia nel territorio italiano. Inoltre, riteneva la Corte che dagli elementi informativi forniti dalle Autorità rumene non vi fosse il pericolo concreto di trattamenti inumani e degradanti relativi alle condizioni carcerarie in quanto risultava

garantito uno spazio di movimento all'interno della cella, nonché la possibilità di svolgere al di fuori della camera di detenzione alcune ore durante la giornata.

REDDITO DI CITTADINANZA

Corte d'Appello, sentenza n. 384/2024 - Ud. 03/05/2024 - deposito 29/07/2024

In tema di reddito di cittadinanza, ai fini dell'ottenimento del beneficio, il concetto di nucleo familiare rilevante ai sensi dell'art 2, co. 5 D.L. 4/2019, coincide con quello riferibile alla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa all'anno in cui si richiede il sussidio.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputata volte a dimostrare che la stessa nell'annualità di riferimento del reddito dichiarato, corrispondente correttamente all'annualità antecedente, risiedesse in luogo diverso rispetto a quello risultante dalla corrente DSU. Nello specifico il Collegio evidenziava come il concetto di nucleo familiare da considerare, ovvero quello descritto all'art. 3 D.P.C.M. 159/2013, fosse volto a valutare la concreta coabitazione degli eventuali componenti del nucleo stesso e, per l'effetto, la messa a disposizione comune delle risorse economiche al momento dell'ottenimento del beneficio.

Corte d'Appello, sentenza n. 310/2024 - Ud. 16/04/2024 - deposito 10/07/2024

Integra errore sul fatto *ex art. 47 c.p.* che esclude il dolo del delitto di cui all'art. 7 del D.L. n. 4/2019 la condotta dell'imputata che versi un plausibile e scusabile errore sul significato della propria autodichiarazione e sull'effetto giuridico della stessa. Nel caso di specie, l'imputata, di nazionalità straniera, era stata condannata per il delitto di cui all'art. 7 del D.L. n. 4/2019 perché aveva fornito false indicazioni nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza dichiarando di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni allo scopo di ottenere il beneficio richiesto. La Corte di Appello riformava la sentenza impugnata e assolveva l'imputata perché questa, in Italia da soli cinque anni, non aveva un livello tale di integrazione da comprendere ciò che le era stato indicato dal personale delle Poste ma anche e soprattutto delle logiche sottese al sistema di erogazione di detti sussidi pubblici a causa della scarsa padronanza della lingua italiana, avendo la stessa ritenuto che l'impiegato le avesse richiesto se lei risiedeva da "meno" di dieci anni, non già se vi risiedeva da "almeno" dieci anni, condizione quest'ultima necessaria al fine di ottenere il beneficio richiesto. Pertanto, l'imputata versava in errore sul significato della propria autodichiarazione poiché al momento della compilazione della domanda non si era resa conto di trovarsi in una condizione personale per la quale non aveva diritto al contributo pubblico né che avesse reso consapevolmente una falsa dichiarazione.

AMBIENTE ED EDILIZIA

Corte d'Appello, sentenza n. 541/2024 - Ud. 14/06/2024 - deposito 14/08/2024

Risponde della contravvenzione di cui all'art. 256, co. 1, lett. a) del D.lgs. 152/2006 l'imputato che quale conducente di un furgone, in mancanza di autorizzazioni, effettui il trasporto di 10 quintali di materiale edile di scarto, senza essere in possesso del prescritto formulario. Nella fattispecie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato che trasportava, su un furgone intestato a terzi, rifiuti speciali non pericolosi tra cui materiale edile di scarto senza essere in possesso del relativo

formulario. In particolare il Collegio, rigettando le censure della difesa secondo cui l'imputato non aveva conoscenza delle asserite prescrizioni di legge in quanto il mezzo da lui condotto era intestato a terza persona, evidenziavano che tale ultima circostanza non lo esimeva dalla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l'espletamento della attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti, considerato che trattandosi di contravvenzione, l'elemento soggettivo del reato de quo può consistere anche nella semplice colpa, ravvisabile ogni qualvolta il soggetto agisca senza accertarsi delle disposizioni normative che disciplinano l'attività che si accinge a svolgere.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1200/2024, Ud. 11/07/2024 - deposito 16/07/2024

Deve essere concessa la riabilitazione di cui agli art. 178 e ss. c.p. quando il richiedente, successivamente alla condanna, dimostra di avere una condotta irrepreensibile, anche attraverso lo svolgimento di attività lavorativa, astenendosi dal compiere atti riprovevoli nonché dimostrando di essersi ravveduto, e produce documentazione attestante l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Nel caso di specie, la costante buona condotta del richiedente veniva confermata anche dalle Forze dell'Ordine che riferivano come da anni l'istante non incorreva in denunce e svolgeva regolare attività lavorativa. Inoltre, l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, conditio sine qua non ex art.179 ultimo comma n.2 c.p. per la concessione della riabilitazione, quali il risarcimento del danno verso la persona offesa e il pagamento delle spese di giustizia risultava provato. Pertanto, alla stregua di questi atti ed in considerazione del fatto criminoso il Tribunale di Sorveglianza riteneva adempiute tutte le condizioni previste dalla legge per la concessione della riabilitazione.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1155/2024, Ud. 04/07/2024 - deposito 09/07/2024

Può essere concesso il permesso premio al detenuto allorquando sia accertata positivamente la collaborazione ex art. 58 ord. pen. avanzata dallo stesso. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza concedeva al detenuto, ristretto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., il permesso premio dopo aver rilevato la positiva collaborazione con la giustizia avvenuta nel corso degli anni. Tale collaborazione era risultata rilevante per la ricostruzione delle dinamiche criminali del clan di cui lo stesso faceva parte, nonché per la concessione dell'attenuante della avvenuta collaborazione con la Giustizia, concessa per apporto determinante fornito dal predetto durante il processo.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1080/2024, Ud. 27/06/2024 - deposito 29/06/2024

Secondo quanto previsto dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e dalle indicazioni della Corte Edu è necessario che al detenuto sia assicurata una superficie della camera detentiva fruibile di minimo tre metri quadrati detraendo da esso gli arredi fissi e, ove allo stesso venga riservato uno spazio inferiore è necessario al fine di escludere o di contenere il pericolo di violazione dell'art. 3 CEDU che concorrano tre diversi fattori ossia la breve durata della detenzione, la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella e le dignitose condizioni carcerarie. In merito non vi è però un orientamento univoco della giurisprudenza interna della Suprema Corte di Cassazione con riferimento alla detrazione dello spazio individuale degli arredi fissi, benché i Giudici di legittimità abbiano più volte ribadito che vanno detratti dal computo gli arredi fissi i quali non possono essere ritenuti facenti parte dello spazio

individuale che assicura il normale movimento nella stanza detentiva nonché che i letti a castello rientrano tra gli arredi non amovibili, al contrario del letto singolo. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza applicava il principio secondo cui il letto a castello che si trovava all'interno della cella detentiva doveva considerarsi arredo fisso e pertanto doveva essere escluso dal computo, di conseguenza riconosceva la violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti del detenuto considerato che non ricorrevano le altre condizioni previste dalla Corte Edu al fine di vincere la presunzione di trattamento inumano e degradante avendo egli patito un lungo periodo detentivo.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1053/2024, Ud. 20/06/2024 - deposito 22/06/2024

E' compatibile con il principio di umanizzazione della pena ex art. 27 co. 3 Cost. la concessione al detenuto ristretto in regime alta sicurezza di un permesso premio per far visita al proprio fratello affetto da gravi patologie. Nella fattispecie, il Tribunale di Sorveglianza accoglieva l'istanza di permesso ex art. 30 ord. pen., avanzata dal detenuto dopo il rigetto della stessa da parte del Magistrato di Sorveglianza rilevando che, sebbene non fossero presenti le condizioni patologiche tali da rientrare nella previsione di cui al co. 1 dell'art. 30 ord. pen, le condizioni di salute del fratello del reclamante erano gravi e in graduale peggioramento e che egli non poteva intraprendere alcuno spostamento lontano da casa per far visita al fratello in carcere. Pertanto, trattandosi di una malattia ad andamento cronico ed ingravescente poteva essere concesso al detenuto di far visita al proprio congiunto con le opportune cautele trattandosi di un evento eccezionale e non ripetibile *ad nutum*.

PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE

Tribunale di Spoleto, Sez. Civile, decr. del 4 luglio 2024

In materia di concordato preventivo, deve rilevarsi come lo stato di liquidazione della società non precluda di configurare un concordato in continuità indiretta né che ciò postuli la previa revoca dello stato di liquidazione come condizione di ammissibilità della domanda. Lo stato di liquidazione della società ricorrente non è invero di per sé ostativo della praticabilità di una soluzione negoziale che preveda la continuità di impresa, in quanto la riforma del diritto societario ha eliminato il divieto di compiere nuove operazioni ed il novellato articolo 2487 c.c. prevede espressamente la possibilità di esercizio provvisorio se "finalizzato alla conservazione del valore dell'impresa in funzione del migliore realizzo". Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto la proposta di concordato preventivo in continuità indiretta nonostante la società ricorrente fosse in stato di liquidazione osservando che gli artt. 2487 e 2489 c.c., letti alla luce delle previsioni contenute nel Codice della crisi di impresa e in particolare dell'art. 84 del codice relativo al concordato in continuità, prevedono che la relazione tra lo stato di liquidazione e il concordato in continuità deve ritenersi ammissibile a condizione che quest'ultima rappresenti il miglior soddisfacimento dei creditori, il piano preveda un limite temporale e la gestione dell'azienda sia contenuta all'interno della durata del piano concordatario stesso. Infine, relativamente alla revoca della liquidazione, i Giudici di prime cure hanno specificato che la revoca dello stato di liquidazione possa avvenire non già nel momento immediatamente successivo alla omologa, ma al

termine della esecuzione del concordato in quanto la necessità di prevedere il ritorno *in bonis* nel momento immediatamente successivo all'omologa, così come previsto dall'art. 89 Codice Crisi di impresa, viene meno nel caso di concordato in continuità indiretta, potendosi procedere a ciò direttamente al termine dell'esecuzione del concordato.

IMPUGNAZIONI DELLA PROCURA GENERALE

Impugnazione *per saltum* proc. 15/2024

Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto emessa e depositata in data 05/07/2024 che dichiarava il non luogo a procedere nei confronti degli imputati, in ordine ai delitti di cui agli artt. 582, 585 e 612 comma II c.p., in quanto non punibili per particolare tenuità del fatto.

Dalle emergenze agli atti – tra cui il verbale di denuncia querela, nonché le sommarie informazioni rese della persona offesa e il verbale di dimissioni della stessa dal pronto soccorso – le fattispecie di reato di cui trattasi, contestate agli imputati, risultavano integrate in tutti i loro elementi costitutivi. Tuttavia, il Giudice di primo grado, non ravvisando il “requisito negativo” rappresentato dall'abitudine del comportamento del reo e tenuto conto della natura e della scarsa gravità del reato, delle complessive modalità della condotta, nonché dell'esiguità del danno e della remissione della querela da parte della persona offesa dichiarava il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.

Motivi di impugnazione: la sentenza del Tribunale di Spoleto veniva impugnata, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., in quanto si riteneva sussistente il vizio di violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 131 - *bis* cod. pen. e per motivazione apparente.

Orbene, l'accusa sosteneva l'erronea applicazione, nel caso in esame, dell'art. 131 - *bis* cod. pen., così come novellato dal D. Lgs. 150/2022, poichè gli artt. 131 - *bis* e 133, comma 2, n.3, cod. pen. si riferiscono alla condotta susseguente al reato realizzata dall'imputato e non dalla persona offesa o dalla parte civile.

Con il secondo motivo si riteneva viziata la sentenza di primo grado, in quanto il Tribunale escludeva la punibilità con una motivazione del tutto apparente, limitata a riportare gli elementi di fatto indicati nell'art. 131 - *bis* cod. pen. e ad esprimere giudizi sulla scarsa gravità del reato e sulla minima offensività con clausole di mero stile.

Pertanto, secondo l'accusa, il Tribunale di Spoleto, applicando correttamente l'art. 133 cod. pen., richiamato dall'art. 131 - *bis* cod. pen., avrebbe dovuto escludere la particolare tenuità in considerazione della natura e della gravità degli illeciti posti in essere in continuazione, della tipologia dei beni giuridici protetti e delle finalità e modalità esecutive delle condotte.

FOCUS: REDDITO DI CITTADINANZA

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il reato di cui all’art. 7 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e successivamente abrogato dall’art. 1, comma 318, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Tuttavia, la Legge da ultimo citata ha disposto l’efficacia dell’effetto abrogativo a far data dal 1 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione delle disposizioni di carattere penale di cui all’art. 7 del D.L. n. 4/2019.

Ciò nonostante prima del 1 gennaio 2024 il Legislatore ha modificato quanto previsto dall’art. 7 del D.L. n. 4/2019 con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 recante “Misure urgenti per l’inclusione e l’accesso al mondo del lavoro” convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 che all’art. 13, comma 3, dispone che “al beneficio di cui all’art. 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023”.

La deroga al principio di retroattività della *lex mitior* realizzato dalla successione degli eventi normativi suesposti, rispetto alla prevista abrogazione dell’art. 7 D.L. n. 4/2019, deve ritenersi, come rilevato dalla Suprema Corte, esente da censure rispetto al parametro di garanzia costituzionale, nel caso di specie ricavabile dai principi di cui all’art. 3 Cost. e dalla disciplina delle Convenzioni internazionali. Per tali ragioni la deroga in questione, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a usufruire di detto beneficio.

La condotta, dunque, risulta tuttora penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 4/2019, in quanto la sua sopravvivenza all’abrogazione del reddito di cittadinanza è stata stabilita dall’art. 13, comma 3, del D.L. n. 48/2023, emanato durante il periodo di permanente vigenza sia della misura economica che della incriminazione penale delle condotte di mendacio ed omissione ad essa relative.

Il focus tratta, in particolare: l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-*bis* c.p. all’imputato che abbia omesso di dichiarare dei beni di sua proprietà nella documentazione per accedere al beneficio; l’applicazione della disciplina più favorevole all’imputata nei casi di dubbio in ordine al requisito della residenza in Italia per la concessione del beneficio; la condanna dell’imputato per il reato in oggetto per false dichiarazioni circa l’esistenza del rapporto di coniugio o di parentela, nonchè il concetto di nucleo familiare rilevante ai fini dell’ottenimento del beneficio; l’attuale rilevanza penale della condotta ex art. 7 D.L. n. 4/2019 in virtù della continuità normativa sancita dall’art. 13, comma 3, del D.L. n. 48/2023; l’assoluzione dell’imputata per essere incorsa in errore plausibile e scusabile circa il significato della propria autodichiarazione; la dichiarazione di non luogo a procedere per il reato in oggetto a seguito dell’accertamento dei requisiti in ordine alla presenza dell’imputata in Italia; l’assoluzione dell’imputato per mancanza dell’elemento soggettivo di cui all’art. 7 D.L. n. 4/2019.

Quanto all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-*bis* c.p. all’imputato che abbia omesso di dichiarare dei beni di sua proprietà nella documentazione per accedere al beneficio si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 997/2023 - Ud. 21/11/2023 - deposito 19/02/2024](#) in cui la Corte

d'Appello ha assolto l'imputata per incensuratezza e in ragione del suo comportamento collaborativo, ex art. 131 - *bis* c.p. nonostante la rilevanza penale del fatto ex art. 7 D.L. n. 47/2019, in quanto la stessa nel compilare la documentazione per accedere al beneficio, aveva omesso di dichiarare di essere formale intestataria di un motociclo, immatricolato nei due anni precedenti, a nulla rilevando che l'omissione fosse dovuta a mera dimenticanza, posto che il motociclo era, in realtà, in uso al convivente;

Con riguardo **all'applicazione della disciplina più favorevole all'imputata** nei casi di dubbio in ordine al requisito della residenza in Italia per la concessione del beneficio si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 902/2023 - Ud. 27/10/2023 - deposito 14/11/2023](#), in cui i Giudici di Appello hanno affermato che l'inizio della regolare attività lavorativa fosse momento idoneo ad accertare la presenza dell'imputata in Italia, quale requisito per la concessione del reddito di cittadinanza;

In merito alla condanna dell'imputato per il reato in oggetto **per aver rilasciato false dichiarazioni circa l'esistenza del rapporto di coniugio o di parentela** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 311/2024 - Ud. 16/04/2024 - deposito 23/05/2024](#), in cui il Collegio ha statuito che ai fini dell'ammissione al beneficio in esame i redditi dell'imputato e della convivente, risultanti dalla DSU, devono essere valutati in maniera cumulativa, data l'appartenenza degli stessi al medesimo nucleo familiare; relativamente al **concetto di nucleo familiare** rilevante ai fini dell'ottenimento del beneficio la Corte di Appello di Perugia, Sez. Penale con sentenza n. 384, Ud. 3 maggio 2024, Dep. 29 luglio 2024, contenuta in questo notiziario ha affermato che esso coincide con quello riferibile alla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa all'anno in cui si richiede il sussidio.

Con riguardo **all'attuale rilevanza penale della condotta ex art. 7 D.L. n. 4/2019** in virtù della continuità normativa sancita dall'art. 13, comma 3, del D.L. n. 48/2023 si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 142/2024 - Ud. 20/02/2024 - deposito 13/03/2024](#), in cui Giudici di secondo grado hanno condannato l'imputato rilevando come l'art. 13 co. 3 D.L. 48/2023 abbia sancito la sopravvivenza della rilevanza penale della condotta, siccome prevista all'art. 7 co. 1 e 2 D.L. 4/2019, consentendo una continuità sanzionatoria, nel rispetto dei parametri costituzionali;

In relazione all'**assoluzione dell'imputata per essere incorsa in errore plausibile e scusabile** circa il significato della propria autodichiarazione si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 310, Ud. 16 aprile 2024, Dep. 10 luglio 2024, contenuta in questo notiziario, in cui la Corte assolveva l'imputata per essere incorsa in errore sul fatto ex art. 47 c.p., che esclude il dolo del delitto di cui all'art. 7 del D.L. n. 4/2019, in quanto, essendo in Italia da soli cinque anni e priva di una elevata padronanza della lingua italiana, non aveva compreso quanto indicato dal personale delle Poste dichiarando erroneamente di risiedere in Italia da almeno dieci anni;

Quanto alla **dichiarazione di non luogo a procedere per il reato in oggetto** a seguito dell'accertamento dei requisiti in ordine alla presenza dell'imputata in Italia si veda [Tribunale di Spoleto, sentenza 30 maggio 2023 n. 200](#), in cui il Giudice di primo grado dichiarava il non luogo a procedere per il reato di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 4/2019 poiché dalla documentazione in atti emergeva un'assidua presenza dell'imputata in Italia prima del 2016, anno in cui risultava formalmente iscritta all'anagrafe dei residenti in Italia;

In merito all'**assoluzione dell'imputato per mancanza dell'elemento soggettivo** di cui all'art. 7 D.L. n. 4/2019 si veda [Tribunale di Spoleto, sentenza 10 gennaio 2023 n. 2](#), in cui il Tribunale valutava

correttamente la condotta dell'imputato in merito alla compilazione della domanda di ammissione al beneficio, il quale, stante le direttive emanate dall'Amministrazione, ometteva di indicare la propria rendita di invalidità nella DSU.